SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 luglio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 161

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 162

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 luglio 2012, n. **117**.

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La partecipazione italiana al capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, di seguito denominata «CEB», pari ad euro 549.691.654, è elevata ad euro 915.770.000, conformemente alla risoluzione n. 386 del 4 febbraio 2011 adottata dal Consiglio di direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3, numero 2, del nuovo statuto della CEB, relativa al sesto aumento di capitale della predetta Banca.

2. La partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 1 viene attuata:

a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 325.114.000;

b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 40.964.000, pari alla quota italiana di riserve da incorporare nel capitale.

3. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta della CEB, avanzata in maniera eguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto della CEB.

4. Agli eventuali oneri derivanti dal versamento della quota di capitale sottoscritta, relativa alla partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della CEB, si provvede a norma dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito del programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, e nell'ambito dei corrispondenti programmi per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5044):

Presentato dal Ministro dell'economia e finanze il 12 marzo 2012.

Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 22 marzo 2012 con pareri delle Commissioni I (Aff. Costit.), V (Bilancio).

Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 marzo 2012 e il 24 aprile 2012.

Esaminato e approvato in Aula il 30 maggio 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3334):

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 4 giugno 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 7, 13, 19 e 21 giugno 2012.

Esaminato in Aula il 26 giugno 2012 ed approvato il 28 giugno 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell' atto legislativo qui trascritto.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica è il seguente: «Art. 31*(Garanzie statali)* — 1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».

12G0130

LEGGE 23 luglio 2012, n. **118**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 2012, N. 67

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro la fine dell'anno 2014. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della società dell'informazione, sono stabilite le modalità di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare o, ove possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei princìpi di personalità e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3 del presente articolo, che il sistema di voto con tecnologia informatica sia sicuro da attacchi deliberati o comunque non autorizzati, garantisca il funzionamento del voto da qualunque inefficienza del materiale o del programma tecnologico e consenta all'elettore di poter ottenere conferma del suo voto. Con il medesimo regolamento è stabilita la disciplina delle operazioni di scrutinio nel rispetto del principio di segretezza del voto, adeguate all'adozione del sistema di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nonché la modalità di partecipazione al voto con tecnologia informatica mediante la disponibilità di postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono di un personal computer ovvero che si trovano in Paesi in cui la trasmissione cifrata dei dati è interdetta o impossibile»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286:

a) all'articolo 14, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 16, comma 5, le parole: «, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali» sono soppresse;

c) l'articolo 17 è abrogato;

d) all'articolo 18, il primo periodo del comma 1 è soppresso e i commi 2 e 3 sono abrogati;

e) gli articoli 19 e 20 sono abrogati.

1-*ter*. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza il regolamento può essere adottato»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. I risparmi di spesa, pari a 3.539.000 euro per l'anno 2012, derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero sono destinati:

a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) per un ammontare pari a 1.339.000 euro per l'anno 2012 al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

c) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2012 al funzionamento dei COMITES».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3331):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (MONTI), dal Ministro degli affari esteri (GIULIOMARIA TERZI DI SANT'AGATA) (Governo Monti-I) il 31 maggio 2012.

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 31 maggio 2012 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 1ª (Aff. cost.) (presupposti di costituzionalità), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 giugno 2012.

Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente, il 5, 7, 12, 19, 26, 27 giugno 2012 e 4 luglio 2012.

Esaminato in Aula il 20 giugno 2012, e 3 luglio 2012 ed approvato il 4 luglio 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5342):

Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 5 luglio 2012 con pareri delle commissioni Legislazione, I (Aff. costit.), V (Bilancio), VII (Cultura).

Esaminato dal Comitato per la legislazione, in sede consultiva, l'11 luglio 2012.

Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente, il 10 e 11 luglio 2012.

Esaminato in Aula l'11 luglio 2012 ed approvato, il 12 luglio 2012.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 31 maggio 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 124.

12G0134

LEGGE 23 luglio 2012, n. **119**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 2012, N. 73

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «12, 14,» *sono soppresse;*

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"*12*. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna

di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-*bis*, l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.";

b) dopo il comma 12-*bis* è inserito il seguente:

"12-*ter*. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all'allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all'allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5.";

c) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

"*14*. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.

14-*bis*. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all'allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell'impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all'esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all'allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell'impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l'allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei

quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.";

d) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

"21-*bis*. In relazione all'articolo 77, comma 6, fino al 31 dicembre 2012, le percentuali ivi indicate, pari al venticinque per cento, sono aumentate al cinquanta per cento".

3-*bis*. Resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3349):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e dal Ministro delle infrastrutture e trasporti (Passera) il 7 giugno 2012.

Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente il 7 giugno 2012 con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. cost.) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 giugno 2012.

Esaminato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 12, 13, 19, 27 giugno 2012 e 3 luglio 2012.

Esaminato in aula il 27 giugno 2012 ed approvato il 4 luglio 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5341):

Assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) in sede referente il 5 luglio 2012 con pareri delle commissioni Legislazione, I (Aff. costit.), V (Bilancio), VII (Cultura).

Esaminato dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 10, 11, 12 luglio 2012.

Esaminato in aula il 16 luglio 2012 ed approvato il 17 luglio 2012.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 7 giugno 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 125.

12G0138

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. **120**.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2, 26 e l'allegato B;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;

Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la legge 23 agosto, 1988 n. 400, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le condizioni poste dai pareri delle sopracitate Commissioni parlamentari;

Considerato, in particolare, che le medesime condizioni sono state tutte recepite, eccetto quella concernente la numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in quanto tale questione è stata oggetto, nelle more, di decisioni giurisdizionali;

Viste altresì le osservazioni delle sopracitate Commissioni parlamentari;

Considerata, in particolare, l'osservazione concernente l'opportunità di modificare l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, utilizzante quale criterio la sensibilità dei minori in luogo del nuovo criterio comunitario del loro corretto sviluppo fisico mentale e morale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 34

Disposizioni a tutela dei minori

1. Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le previsioni di cui al comma 3, applicabili unicamente ai servizi a richiesta; sono altresì vietate, in quanto da considerarsi come gravemente nocive per i minori, le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto. Al fine di conformare la programmazione al divieto di cui al presente comma i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attengono ai criteri fissati dall'Autorità.

2. Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi, e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2.

4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione televisiva dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.

5. L'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base dei criteri fissati dall'Autorità di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva è condizione per l'applicazione del comma 3;

b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare

di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni.

7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità.

11. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2012, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorità, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità ai sensi del comma 5.».

Art. 2.

Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

1. Il comma 12 dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«12. I messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonché i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.».

Art. 3.

Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

1. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: "nel contratto di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto di cui al quinto periodo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono altresì definite le singole quote minime percentuali, nell'ambito della riserva di cui al primo periodo, da destinare rispettivamente alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto ovvero all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.".

2. Al medesimo articolo 44, comma 8, al secondo periodo, le parole: "svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati," sono sostituite dalle seguenti: "svolta anche sulla base delle comunicazioni che devono essere inviate da parte dei soggetti obbligati," e, dopo le parole: "l'Autorità stabilisce con proprio regolamento" sono inserite le seguenti: ", adottato sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero per lo sviluppo economico, le modalità e i criteri di svolgimento della verifica, nonché".

Art. 4.

Disposizioni in materia di sanzioni

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5 *bis)* La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 del presente articolo si applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249, degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, dell'articolo 5, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nonché ai sensi dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.".

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

ORNAGHI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il testo degli articoli 1, 2, 26 e l'allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O. così recitano:

"Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato

della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere."

"Art. 2
Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all' art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi."

"Art. 26
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'art. 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;

b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla lettera *a)* si applicano le sanzioni previste dall' art. 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si applica la sanzione di cui all' art. 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177."

"Allegato B
Articolo 1, commi 1 e 3

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE(rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne ;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici ;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) ;

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni ;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (50) ;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione) ;

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE."

La direttiva 89/552/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 ottobre 1989, n. L 298.

La direttiva 97/36/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1997, n. L 202.

La direttiva 2007/65/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2007, n. L 332.

Il testo dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. così recita:

"Art. 14
Decreti legislativi

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la deno-

minazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni."

La legge 5 ottobre 1991, n. 327 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1991, n. 253, S.O.

Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2001, n. 19.

La legge 20 marzo 2001, n. 66 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 2001, n. 70.

La direttiva 2002/19/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108.

La direttiva 2002/20/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108.

La direttiva 2002/21/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108.

La direttiva 2002/22/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108.

La direttiva 2002/77/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 settembre 2002, n. L 249.

Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

Il decreto legislativo 30 dicembre, n. 366 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2004, n. 5.

La legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2004, n. 104, S.O.

Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2005, n. 208, S.O.

Il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 2008, n. 84.

La legge 6 giugno 2008, n. 101 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giugno 2008, n. 132.

Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre2007, n. 244) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114.

La legge 14 luglio 2008, n. 121 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2008, n. 164.

Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) citato, così recita:

"Art. 34
Disposizioni a tutela dei minori

1. Sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di cui al comma 5, che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di cui al comma 3. Il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato è adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore di servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice media e minori, d'intesa con l'Autorità, e approvati con decreto ministeriale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato di applicazione del Codice media e minori sottopone i criteri all'autorità ministeriale competente che, apportate le eventuali modifiche e integrazioni, li approva entro i successivi trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi adottano il proprio sistema di classificazione, nel rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale.

2. Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo.

3. Fermo il rispetto delle norme dell'Unione europea a tutela dei minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'art. 3, nonché dall'art. 32, comma 5, e dall'art. 36-*bis*, la trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta, è comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione.

4. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00.

5. L'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione;

b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni.

7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'art. 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché a produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità.

11. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorità, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità ai sensi del comma 5."

Note all'art. 2:

Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005 citato nelle note alle premesse , così come modificato dal presente decreto così recita:

"Art. 38
Limiti di affollamento

1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti in chiaro, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

3. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le telepromozioni, fermi restando per le emittenti televisive i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi soggetti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno.

4. In ogni caso la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata e distinta ora d'orologio non deve superare il 20 per cento.

5. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non può eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento, per l'anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano agli annunci delle emittenti, anche analogiche, relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.

7. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

8. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 7, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.

9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

10. La pubblicità locale è riservata alle emittenti, anche analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale. I soggetti diversi dalle emittenti, anche analogiche, e dalle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti televisive e radiofoniche, sia analogiche che digitali, autorizzate in base all'art. 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.

11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

12. *I messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonché i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.*

13. Ai fini del presente articolo, l'ora d'orologio si computa partendo, per ciascuna giornata di programmazione, dall'ora e dal minuto di inizio delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica; per "orario giornaliero di programmazione" si intende il tempo che intercorre, per ciascun giorno solare, tra l'inizio ed il termine effettivi delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica.".

Note all'art. 3:

Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, citato nelle note alle premesse , così come modificato dal presente decreto così recita:

"Art. 44
Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea.

2. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

3. Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. La percentuale di cui al primo periodo deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, *nel decreto di cui al quinto periodo* è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, di natura non regolamentare, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, nonché le quote percentuali da riservare a queste ultime nell'ambito delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e al primo periodo del presente comma, tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse. *Con il medesimo decreto sono altresì definite le singole quote minime percentuali, nell'ambito della riserva di cui al primo periodo, da destinare rispettivamente alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto ovvero all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.*

4. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni di mercato, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, secondo le modalità definite dall'Autorità con proprio regolamento da adottare entro tre mesi.

5. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, in misura proporzionale e comunque connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. Gli operatori adottano le procedure di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da comunicare alla Autorità, che ne verifica la rispondenza a quanto stabilito dal presente comma.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive, anche analogiche, operanti in ambito locale.

7. L'Autorità provvede, mediante procedure di co-regolamentazione, alla predisposizione di una disciplina di dettaglio, sostitutiva di quella esistente, coerente con i principi di cui al presente articolo, a quelli di cui all'art. 3-*decies* della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, e successive modificazioni, secondo cui con riferimento ai servizi audiovisivi a richiesta la promozione può riguardare, fra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 40-*bis*.

8. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua dall'Autorità. Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, *svolta anche sulla base delle comunicazioni che devono essere inviate da parte dei soggetti obbligati*, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento, *adottato sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero per lo sviluppo economico, le modalità e i criteri di svolgimento della verifica, nonché* i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli palinsesti o cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici, in quest'ultima ipotesi nonché nel caso di canali generalisti che superano la predetta soglia dell' 1 per cento, anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato. Il regolamento dell'Autorità definisce altresì le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza."

Note all'art. 4:

Il testo dell'art. 51 del decreto legislativo n. 177 del 2005, citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto così recita:

"Art. 51
Sanzioni di competenza dell'Autorità

1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:

a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;

b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;

c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti di cui agli articoli 36-*bis*, 37, 38, 39, 40 e 40-*bis*, al D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ed ai regolamenti dell'Autorità (140);

d) dall'art. 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;

e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'art. 33;

f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall'art. 44 e dai regolamenti dell'Autorità;

h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'art. 32-*bis*;

i) in materia dei divieti di cui all'art. 32, comma 2;

l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'art. 5, comma 1, lettera *i)*;

m) dalle disposizioni di cui all'art. 29;

n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorità;

o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 41.

2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*;

c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera *f)*;

d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera *g)*;

e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere *h)*, *i)*, *l)*, *m)* e *n)*;

f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera *o)*, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media.

2-*bis*. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. [L'Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera *f)*;

b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera *g)*;

c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere *h)*, *i)*, *l)*, *m)* e *n)*;

d) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera *o)*, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media.

4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere *h)*, *i)* e *l)* del comma 1, l'Autorità dispone altresì, nei confronti dell'emittente, anche analogica, o dell'emittente radiofonica, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.

5. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in àmbito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'art. 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.

5. bis) *La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 del presente articolo si applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai sensi dell'art. 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249, degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nonché ai sensi dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.*

6. L'Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell'art. 35.

7. L'Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all'art. 43, nonché quelle di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. L'Autorità verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'art. 48.

9. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre nei confronti dell'emittente, anche analogica, o dell'emittente radiofonica la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.".

12G0137

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2012.

Differimento, per l'anno 2012, del termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni modelli 770/2012, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, al fine di tener conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto ed, in particolare;

Visto, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto n. 322 del 1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta, il quale fissa al 31 luglio il termine di presentazione della dichiarazione;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 gennaio 2012 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 18 gennaio 2012, con il quale è stato approvato il modello 770/2012 Semplificato, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 febbraio 2012 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 18 febbraio 2012, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la

trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2012;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;

Considerato che un differimento di termini per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione è soltanto riepilogativa e, pertanto, alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione in via telematica per l'anno 2011 della dichiarazione modello 770/2012

1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, relativa all'anno 2011, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 20 settembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A08493

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni, relativi all'emissione del 29 giugno 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 52176 del 25 giugno 2012, che ha disposto per il 29 giugno 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 52176 del 25 giugno 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 giugno 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 giugno 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 185 giorni è risultato pari al 2,957%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,503.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, al 2,465% e al 3,948%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore: CANNATA

12A08463

DECRETO 9 luglio 2012.

Monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l'anno 2012 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183 che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/» le infor-

mazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visti i commi da 2 a 6 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011 con i quali sono definite le modalità di calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilità interno;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0020386 del 5 giugno 2012 con cui è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente locale ai sensi dei richiamati commi da 2 a 6 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011;

Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

Visto il comma 9 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del patto di stabilità interno, ha equiparato gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui al citato comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo di cui al comma 3 del medesimo art. 31, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, nonché le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative ad entrate registrate successivamente al 2008;

Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 10, prevede che l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento, ovvero in quello dell'anno successivo qualora la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre;

Visto il comma 12 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera *a)*, del citato art. 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario utile per la verifica del patto di stabilità interno le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite;

Visto il comma 13 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede la possibilità, per i comuni dissestati della provincia dell'Aquila, di escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di ripartizione;

Visto il comma 14 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del comune di Parma le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma, nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013;

Visto il comma 15 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude l'applicazione dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, rinviando la definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione dell'importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;

Visto il comma 17 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dall'art. 31 della medesima legge n. 183 del 2011;

Visto il comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011 che conferma, per l'anno 2012, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di patto regionalizzato verticale ed orizzontale;

Visto l'art. 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha introdotto il Patto «orizzontale nazionale» che consente la cessione di spazi finanziari da parte dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno, a favore dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale negativo rispetto al predetto obiettivo, da destinare al pagamento di residui passivi in conto capitale;

Visto, in particolare, il comma 3 del precitato art. 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che, per l'anno 2012, attribuisce ai comuni che cedono spazi finanziari un contributo pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro. In caso di incapienza il contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui al comma 1 del medesimo art. 36 nonché individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, con il quale sono individuate le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera *a)*, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011, che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui al primo periodo della medesima lettera *a)* del comma 2, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno;

Considerato che gli allegati del presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 giugno 2012;

Decreta:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in applicazione del comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2012 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con le modalità e i prospetti definiti nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «http://pattostabilita.tesoro.it/Patto/».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2012

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO A

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente allegato definisce le regole, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2012 ed è strutturato secondo il seguente schema:

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio

A.3. Creazione di nuove utenze

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione *web* del patto di stabilità interno

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/12 E MONIT/12/A PER LE PROVINCE ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI

B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno

B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza

B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento

B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse

B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, B.1.2 e B.1.3

B.1.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento

B.1.6 Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia dell'Aquila

B.1.7 Risorse connesse alla Autorità per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma

B.1.8 Federalismo demaniale

B.1.9 Patto "orizzontale nazionale"

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti compilano semestralmente il prospetto MONIT/12 allegato al presente decreto.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2012, dovrà essere compilato anche il prospetto MONIT/2012/A, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011.

Le risultanze del patto di stabilità interno devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione *web* predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf.

A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio

- ***Cumulabilità*** - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2012).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del secondo semestre risultino inferiori a quelli del semestre precedente. Per le voci di parte corrente, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori, non è previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

- ***Variazioni*** – In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al semestre cui si riferisce l'errore.

- ***Dati provvisori*** - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non sia quella definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. Al riguardo, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro quindici giorni dalla data ultima prevista per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2012. Trascorso tale termine non è più possibile apportare variazioni ai dati comunicati.

A.3. Creazione di nuove utenze

Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun ente comunichi o mediante la pagina del sito *http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/*, oppure inviando all'indirizzo di posta elettronica *assistenza.cp@tesoro.it*, le informazioni sotto indicate:

a. nome e cognome del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica istituzionale e telefonico del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, più utenze.

Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare la registrazione, seguendo la procedura sopra descritta, nel più breve tempo possibile.

A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno

Le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema *web,* relativo al patto di stabilità interno, sono disponibili sulla pagina iniziale dell'applicazione web nel documento riportante la dicitura *"Regole per il sito*".

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto

Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono far riferimento alla Circolare n. 5 del 14 febbraio 2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato visionabile sul sito: *http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare-del-14-febbraio-2012-n-5.pdf.* Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- **assistenza.cp@tesoro.it** per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza

sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00 / 14.00-18.00;

- **pattostab@tesoro.it** per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;
- **drgs.igop.ufficio14@tesoro.it** per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno;
- **protezionecivile@pec.governo.it** e **Ufficio.ABI@protezionecivile.it**. (Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri .

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/12 E MONIT/12/A PER LE PROVINCE ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI

Con il modello MONIT/12 sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il periodo di riferimento, per la determinazione del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, tra le entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e le spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa), così come definito dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

Più precisamente, il saldo espresso in termini di competenza mista è calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui), per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Tra le entrate finali non sono considerati l'avanzo di amministrazione ed il fondo di cassa (si vedano, in proposito, i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo n. 149 del 2011, gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno, compilano e trasmettono un ulteriore prospetto (MONIT/12/A) necessario per valutare se il mancato raggiungimento

dell'obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto consente l'individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del richiamato decreto legislativo n. 149 del 2011 inerente alla riduzione del fondo di riequilibrio, destinato agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali delle regioni Sardegna e Sicilia.

Come già indicato nel decreto relativo alla definizione degli obiettivi 2012-2014, anche per la determinazione del saldo finanziario utile ai fini del monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno rilevano le voci così come scritte nei rendiconti degli enti. Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, infatti, non possono essere prese in considerazione eventuali richieste di contabilizzazione delle entrate e delle uscite in difformità dalla loro reale allocazione nei documenti di bilancio. Infatti, la riallocazione convenzionale delle predette poste contabili determinerebbe una alterazione del concorso alla manovra degli enti locali rispetto a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122, e dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, atteso che ai fini del calcolo dell'indebitamento netto dell'anno di riferimento rilevano le poste come iscritte nei bilanci e non quelle convenzionalmente considerate.

B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno

I commi da 7 a 15 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispongono l'esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di alcune tipologie di entrate e di spese di seguito riportate.

B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza

Il comma 7 del citato articolo 31 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

In particolare, nel saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti esclusivamente dal bilancio dello Stato, anche se trasferite per il tramite delle regioni, nonché gli impegni di parte corrente e i

pagamenti in conto capitale – disposti a valere sulle predette risorse statali - effettuati per l'attuazione di Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.

Sono escluse dal patto, pertanto, le sole entrate e le sole spese correlate ai trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dall'ente a valere su risorse proprie).

L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate e purché relative ad entrate registrate successivamente al 31 dicembre 2008.

L'esclusione di cui sopra opera, altresì, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio.

Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere nonché all'effettiva emanazione delle ordinanze in questione.

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si segnala l'opportunità che eventuali chiarimenti vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E4, E12, S2 e S9 del modello MONIT/12.

B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento

Il comma 9 del richiamato articolo 31 equipara, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza descritta al precedente punto B.1.1.

Al riguardo, si fa presente che il citato comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto legge n. 343 del 2001 è stato abrogato dall'articolo 40-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, conseguentemente l'esclusione in parola opera sulle entrate e le relative spese connesse ai grandi eventi dichiarati prima della precitata modifica normativa e riguarda solo gli interventi effettuati a valere sulle risorse trasferite dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dall'ente per il grande evento a valere su risorse proprie).

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E13, S3 e S10 del modello MONIT/12.

B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse

Secondo quanto già previsto dalla normativa previgente, con riguardo alle risorse provenienti dalla Unione Europea, il comma 10 del summenzionato articolo 31 esclude dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali (statali, regionali, provinciali o dell'ente).

Ne consegue, quindi, che qualora le spese siano connesse ad interventi realizzati con risorse della regione (o della provincia), anche se provenienti dal rimborso di prestiti accordati agli enti locali a valere sul bilancio comunitario, queste sono da considerarsi a tutti gli effetti risorse nazionali e, quindi, non comprese nella fattispecie di esclusione prevista dal comma 10.

La valutazione specifica circa la natura delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché dello stesso ente che assegna le risorse.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relative ad entrate registrate successivamente al 31 dicembre 2008.

In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell'anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento.

Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea.

Si segnala, inoltre, che il comma 11 del medesimo articolo 31 stabilisce che, qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6, E14, S4 e S11 del modello MONIT/12.

B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, B.1.2 e B.1.3

Per rendere più agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per le entrate e le relative spese connesse alle calamità naturali, ai grandi eventi e alle risorse provenienti dalla Unione Europea si riportano, a titolo esemplificativo, alcune possibili fattispecie:

Risorse di parte corrente:

1. L'ente nel triennio 2009-2011 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2012, 2013, 2014, etc.);

2. L'ente, nell'anno 2012, accerta 100 a fronte di impegni già assunti a valere su altre risorse nel triennio 2009-2011; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

3. L'ente, nell'anno 2012, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2013, 2014; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2013, 2014.

Risorse in conto capitale:

1. L'ente nel triennio 2009-2011 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2012, 2013, 2014, etc.);

2. L'ente, nell'anno 2012, incassa 100 a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse nel triennio 2009-2011; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;

3. L'ente, nell'anno 2012, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2013, 2014; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2012 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2013 e 2014.

Si ribadisce che le esclusioni di cui ai precedenti tre paragrafi, non si applicano alle entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative ad entrate registrate a partire dal 1° gennaio 2009.

B.1.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento

Il comma 12 dell'articolo 31 prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, escludano dal saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite.

Trattandosi, pertanto, di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si segnala che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.

Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E7 e S5 del modello MONIT/12.

B.1.6 Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia dell'Aquila

Come già previsto dalla normativa previgente, anche per il 2012 il comma 13 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, riconosce ai comuni dissestati della provincia dell'Aquila la possibilità di escludere dal saldo, valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. La misura agevolativa è concessa fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro. Le modalità di ripartizione del predetto importo sono dettate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, secondo criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

La posta da escludere trova evidenza nella voce S12 del modello MONIT/12.

B.1.7 Risorse connesse alla Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di Parma

Il comma 14 dell'articolo 31 dispone, per il comune di Parma, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle risorse provenienti dallo Stato e delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma.

L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E15 e S13 del modello MONIT/12.

B.1.8 Federalismo demaniale

Il comma 15 del più volte citato articolo 31 prevede l'esclusione dai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno delle procedure di spesa relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. I criteri e le modalità per la determinazione dell'importo sono demandati ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S6 e S14 del modello MONIT/12.

B.1.9 Patto "orizzontale nazionale"

Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto, all'articolo 4-ter, il cosiddetto patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" che mira a consentire la redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra i comuni dell'intero territorio nazionale attraverso la cessione di spazi finanziari da parte dei comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo a vantaggio di quelli che prevedono di conseguire un differenziale negativo, al fine di consentire a questi ultimi enti un aumento dei pagamenti in conto capitale relativi a residui passivi.

Ai comuni che cedono spazi finanziari è attribuito un contributo, da iscrivere tra le entrate correnti, pari allo spazio ceduto ed attribuito ai comuni richiedenti, destinato alla riduzione del debito, ovvero all'estinzione anticipata dei prestiti. L'importo complessivo del contributo previsto

a favore dei comuni che cedono spazi finanziari è pari a 500 milioni di euro. In caso di incapienza il contributo per ciascun comune è ridotto proporzionalmente agli spazi ceduti. Tale contributo non è conteggiato tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno e, pertanto, in fase di monitoraggio, tale entrata è detratta dal totale delle entrate correnti.

La posta da escludere trova evidenza nella voce E8 del modello MONIT/12.

B.2 Alcune precisazioni

B.2.1 Patto regionalizzato

Il comma 17 dell'articolo 32 della citata legge n. 183 del 2011 conferma, per l'anno 2012, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (patto regionalizzato verticale e orizzontale).

In particolare, il comma 138 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 dispone che le regioni possono riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo. I maggiori spazi di spesa possono essere utilizzati dagli enti locali esclusivamente per effettuare pagamenti in conto capitale.

Ne consegue che nel modello MONIT/12 è attivo il controllo della congruenza fra i maggiori spazi concessi ed i pagamenti in conto capitale, al netto delle esclusioni previste dalla normativa vigente, indicati nella voce richiamata con la dizione "Totale spese in conto capitale nette".

B.2.2 Enti locali ammessi alla sperimentazione

Gli enti locali ammessi alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**)** considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e re-iscritte nell'esercizio 2012.

Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno, i predetti enti sommano all'ammontare degli

accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:

+ Accertamenti correnti 2012 validi per il patto di stabilità interno

+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata)

- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa)

= Accertamenti correnti 2012 adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

Si ribadisce, da ultimo, che il fondo pluriennale vincolato incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno solo per la parte corrente.

Le voci relative al fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di entrata e al fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di spesa trovano evidenza rispettivamente nelle voci E9 e S0 del modello MONIT/12.

B.2.3 Effetti finanziari delle sanzioni

Anche per l'anno 2012 gli effetti finanziari positivi, in termini di minore spesa, derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, lettere b) e d), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, conseguenti al mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

L'ente sanzionato potrà, quindi, considerare nel saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2012 la minore spesa connessa all'applicazione delle sanzioni.

Conseguentemente, gli effetti finanziari positivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni non trovano più evidenza nel modello MONIT/12.

B.2.4 Trasferimenti statali e regionali

Giova ribadire che i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desumibili dal conto consuntivo.

B.2.5 Verifica del rispetto del patto

Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2012 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema *web* della Ragioneria Generale dello Stato effettua automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico.

Circa, infine, il significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato al 31 dicembre ed obiettivo programmatico, è stabilito che se tale differenza risulta:

- ***positiva o pari a 0***, il patto di stabilità per l'anno 2012 **è stato rispettato**;
- ***negativa***, il patto di stabilità interno 2012 **non è stato rispettato**.

Si rammenta che, qualora il prospetto del monitoraggio risulti redatto in modo non esaustivo e/o non congruente con i dati di consuntivo, non potrà ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

B.2.6 Monitoraggio degli enti commissariati e di nuova istituzione

Come già precisato nella Circolare n.5 del 14 febbraio 2012, gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del T.U.E.L. sono tenuti a comunicare mediante il sistema *web* dedicato al patto di stabilità interno (*http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/*) lo stato di ente commissariato, al fine di non essere assoggettati alle regole del patto di stabilità per l'anno 2012.

Il comma 24 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 prevede, infatti, che gli enti sottoposti a commissariamento a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso non sono soggetti al patto di stabilità interno nell'anno 2012, ma nell'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Tale disposizione si applica, ovviamente, sia agli enti che verranno commissariati nel corso dell'anno 2012, sia a quelli che sono stati commissariati

prima del predetto anno e per i quali, nell'anno 2011, non vi è stata la rielezione degli organi istituzionali.

In entrambi i casi, all'atto dell'acquisizione dei modelli l'ente deve dichiararsi commissariato, utilizzando l'apposita funzione, disponibile sul sistema web, richiamata con la dicitura *"Dichiarazione Commissariamento";* al riguardo sono consultabili le indicazioni nel Manuale Utente presente sull'applicazione web.

Infine, si sottolinea che, così come previsto dal predetto comma 24 dell'articolo 31, la mancata comunicazione al sistema *web* dello stato di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19 del medesimo articolo 31 determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

In merito agli enti di nuova istituzione, infine, il comma 23 dell'articolo 31 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, a decorrere dall'anno 2012, sono assoggettati alle regole del patto di stabilità interno gli enti istituiti nell'anno 2009.

C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI

Ai sensi del comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, il primo invio delle informazioni semestrali da parte di province e comuni deve essere effettuato entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2012).

Qualora il decreto contenente il prospetto e le modalità di trasmissione fosse emanato in data successiva al 31 luglio, la data ultima per l'invio del prospetto del monitoraggio del primo semestre è fissata a 30 giorni dopo la data della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Le risultanze del patto di stabilità interno per l'intero anno 2012, invece, devono essere inviate entro il 31 gennaio 2013.

MONIT/12

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O in termini di competenza mista

		ENTRATE FINALI		a tutto il ... semestre
E1		TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	
E2		TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	
E3		TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	
a detrarre:	E4	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (*rif* . par. B.1.1)	Accertamenti	
	E5	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Accertamenti	
	E6	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Accertamenti	
	E7	Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011 (*rif* . par. B.1.5)	Accertamenti	
	E8	Contributo a favore dei Comuni che partecipano al Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" da destinare alla riduzione del debito (art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) - (*rif . par. B.1.9*)	Accertamenti	
a sommare:	E9	Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (*rif. par. B.2.2*)	Accertamenti	
		a detrarre:		
	S0	*Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)*	*Impegni*	
Ecorr N		**Totale entrate correnti nette** (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8+E9-S0)	Accertamenti	
E10		TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (2)	
a detrarre:	E11	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Riscossioni (2)	
	E12	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Riscossioni (2)	
	E13	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Riscossioni (2)	
	E14	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Riscossioni (2)	
	E15	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (*rif* . par. B.1.7)	Riscossioni (2)	
Ecap N		**Totale entrate in conto capitale nette** (E10-E11-E12-E13-E14-E15)	Riscossioni (2)	
EF N		**ENTRATE FINALI NETTE** (ECorr N+ ECap N)		

MONIT/12

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O in termini di competenza mista

		SPESE FINALI		a tutto il ... semestre
S1		TOTALE TITOLO 1°	Impegni	
a detrarre:	S2	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Impegni	
	S3	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Impegni	
	S4	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Impegni	
	S5	Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011. (*rif* . par. B.1.5)	Impegni	
	S6	Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (*rif* . par. B.1.8)	Impegni	
SCorr N		**Totale spese correnti nette** (S1-S2-S3-S4-S5-S6)	Impegni	
S7		TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (2)	
a detrarre:	S8	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	Pagamenti (2)	
	S9	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31, comma 7, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)	Pagamenti (2)	
	S10	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)	Pagamenti (2)	
	S11	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)	Pagamenti (2)	
	S12	Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 31, comma 13, legge n. 183/2011) - (*rif* . par. B.1.6)	Pagamenti (2)	
	S13	Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 31, comma 14, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)	Pagamenti (2)	
	S14	Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.8)	Pagamenti (2)	
SCap N		**Totale spese in conto capitale nette** (S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14)	Pagamenti (2)	
SF N		**SPESE FINALI NETTE** (SCorr N+SCap n)		
SFIN 12		**SALDO FINANZIARIO** (EF N-SF N)		

OB	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2012** (determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011)	
DIFF	**DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (3)** (SFIN 12- OB)	

(1) Determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

(2) Gestione di competenza + gestione residui.

(3) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

MONIT/2012/A

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012

(Legge n. 183/2011 e Decreto Legislativo n. 149/2011)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012

Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 2, lett. a), ultimo periodo, D. Lgs. n. 149/2011

	(dati espressi in migliaia di euro)	Corrente (IMPEGNI)	In conto capitale (PAGAMENTI)	TOTALE
		a	b	c=a+b
1	SPESA 2009 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
2	SPESA 2010 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
3	SPESA 2011 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
4	SPESA media (2009-2011) per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
5	SPESA 2012 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea			0
6=5-4	MAGGIORE SPESA = SPESA 2012 - SPESA MEDIA (2009-2011)			0
7	Saldo Obiettivo 2012 (come da certificazione 2012)			
8	Saldo Finanziario conseguito nel 2012 (come da certificazione 2012)			
9 =8-7	Diff. Rispetto Obiettivo = Saldo Finanziario conseguito nel 2012-Saldo Obiettivo 2012			0
10=9+6	**TEST = Diff Rispetto Obiettivo + Maggiore Spesa**			**0**

Nota:

Se TEST <0 si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 149/2011

Se TEST ≥ 0 non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 149/2011

12A08313

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 maggio 2012.

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di cui agli articoli 34 e 35 del Reg. (CE) 1198/2006, per il finanziamento di interventi multi regionali nelle Regioni Convergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il vademecum FEP della Commissione della comunità europea del 26 marzo 2007;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010 che ha approvato il Programma operativo revisionato inerente l'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013;

Visto il documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013";

Visto il decreto direttoriale n. 13 del 21 aprile 2010 con il quale è stato approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione;

Vista la modifica dell'art. 3 dell'Accordo Multiregionale, approvata nella seduta del 22 febbraio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto opportuno, a seguito della modifica dell'art. 3 dell'accordo Multiregionale, attivare un bando di attuazione della misura "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione" di cui agli artt. 34 e 35 del Reg. (CE) 1198/2006, per il finanziamento di interventi multiregionali nelle Regioni Convergenza;

Ritenuto opportuno destinare a detta iniziativa fondi gestiti dall'Autorità di Gestione per un importo totale di Euro 1.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili;

Ritenuto opportuno adottare le modalità attuative della misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione" a carattere multiregionale;

Decreta:

Art. 1.

Finalità della misura

1. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del Reg. CE 1198/2006, la misura attuata con il presente decreto è finalizzata al miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione e della commercializzazione, intesa come l'insieme delle seguenti operazioni:

preparazione che alteri l'integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la trituratura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc.;

lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;

conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;

trasformazione, ovvero processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;

commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici.

2. Gli investimenti, ammessi al finanziamento ai sensi del presente decreto, devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

miglioramento delle condizioni di lavoro;

miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene o della qualità dei prodotti;

produzione di prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;

riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente;

incentivazione dell'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;

produzione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di nuove tecnologie o sviluppo di metodi di produzione innovativi;

commercializzazione di prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali;

promozione dell'occupazione sostenibile nel settore.

Art. 2.

Area territoriale di attuazione

Sono considerati ammissibili gli interventi attuati o da attuarsi nei territori delle Regioni ricadenti nell'obiettivo Convergenza.

Art. 3.

Interventi ammissibili

1. Le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento ai sensi del presente decreto sono:

costruzione e acquisto di impianti ed immobili per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, a favorire l'uso di energie rinnovabili;

adeguamento igenico-sanitario delle strutture e degli impianti;

ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti.

Art. 4.

Soggetti ammissibili a finanziamento

1. Possono essere ammessi al finanziamento le micro, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, e le imprese diverse dalle micro, piccole e medie imprese, che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente decreto/bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP e/o FEP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

2. Non possono essere ammesse a finanziamento le imprese sottoposte a procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, né a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 575 del 31/05/1965 e s.m.i.

3. Le imprese per essere ammesse al finanziamento devono essere in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Art. 5.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati dai soggetti indicati all'art. 4, che prevedono uno o più interventi di cui all'art. 3, su due unità produttive dislocate in due distinte regioni ricadenti nell'obiettivo convergenza, la cui realizzazione abbia inizio successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Sono ammissibili altresì a finanziamento gli interventi effettuati, limitatamente ad una delle due unità produttive, la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2010, a condizione che tali investimenti siano stati oggetto di domanda di finanziamento presentata alle competenti Autorità regionali, risultando idonea a finanziamento FEP e non ammessa a contributo per carenza di fondi. Resta salvo quanto disposto dal comma 1 per gli interventi inerenti la seconda unità produttiva.

3. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti riguardanti il commercio al dettaglio, così come gli investimenti che comportino la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti.

4. La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all'Allegato "A" e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata, a pena di irricevibilità, da copia del documento di identità in corso di validità del/dei soggetto/i istante/i.

5. La domanda, completa della relativa documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione, presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – Viale dell'Arte,16 – 00144 Roma Segreteria della Direzione (III° piano), con qualunque mezzo entro il 75° giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto sulla *G.U.* Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro della Segreteria della Direzione, con l'indicazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'orario di ricezione della Segreteria è dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Direzione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Sono considerati irricevibili i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta scritta dello stesso.

6. La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda, o alla data di spedizione in caso di invio a mezzo raccomandata.

Art. 6.

Documentazione richiesta per accedere alla misura

1. I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie di cui al presente decreto dovranno presentare

la seguente documentazione in corso di validità, unitamente alla domanda:

a. Dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, come da allegato “B”, con allegata copia del documento di identità in corso di validità del/dei soggetto/i istante/i;

b. progetto almeno preliminare relativo alle due unità produttive oggetto di finanziamento, costituito da cronoprogramma, relazione tecnica e descrittiva degli interventi con riferimento all’eventuale integrazione dell’attività tra le due unità produttive;

c. piano finanziario complessivo degli investimenti oggetto della domanda di finanziamento, come da allegato “C”;

d. Allegato “D”: Richiesta di attribuzione del punteggio;

e. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, certificando i seguenti dati:

Numero di iscrizione;

Data di iscrizione;

Forma giuridica;

Codice fiscale;

Partita IVA;

Sede legale;

Estremi dell’atto di costituzione;

Capitale sociale;

Durata della società;

Oggetto sociale.

f. per le persone giuridiche: copia conforme dell’Atto costitutivo, dello Statuto, dell’estratto Libro Soci;

g. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

h. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;

i. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell’INAIL;

j. presentazione di una dichiarazione rilasciata da uno o più istituti di credito che attesti una capacità finanziaria adeguata per il progetto di investimento;

k. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell’art. 30 del Reg. CE 498/07;

Inoltre i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie in oggetto, dovranno presentare, per ogni unità produttiva oggetto degli interventi previsti, la seguente documentazione in corso di validità:

l. riepilogo dei singoli investimenti previsti, come da allegato “E”, e relativi preventivi;

m. copia delle fatture di spesa relative agli investimenti realizzati a far data dal 1^ gennaio 2010;

n. nel caso di intervento consistente in opere edili e/o impiantistiche, progetto, anche preliminare, contenente:

n 1) relazione tecnica;

n 2) planimetria generale e di dettaglio;

n 3) limitatamente alle opere edili e/o di impiantistica: Computo metrico estimativo redatto dal direttore dei lavori, e vistato per congruità da un ufficio tecnico pubblico o da un tecnico abilitato iscritto all’albo.

n 4) documentazione fotografica con veduta generale e particolare dei luoghi e delle strutture ogget- to dell’intervento;

n 5) preventivi di spesa delle opere edili e/o impiantistiche;

o. per gli impianti esistenti: copia del certificato di agibilità o copia della domanda di rilascio dello stesso;

p. copia delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell’intervento;

q. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, concernente la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell’intervento. La dichiarazione va allegata anche se negativa;

r. per l’acquisto di terreni e/o beni immobili:

r 1) compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiari che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;

r 2) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 attestante che il terreno/l’immobile non sia stato oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non sia già adibito all’esercizio di attività inerenti la pesca e l’acquacoltura;

s. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che negli interventi previsti nel progetto, di cui

alla domanda, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del decreto;

t. nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli di cui al successivo punto t., e documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;

u. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni;

v. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che il progetto relativo all'unità produttiva per la quale si chiede il finanziamento non è stato oggetto di ammissione a contributo da parte delle Autorità regionali competenti. Deve essere indicata la località in cui è dislocata l'unità produttiva oggetto di finanziamento e dove sono realizzati gli interventi;

w. nel caso di progetto presentato presso la competente Autorità Regionale, risultato idoneo a finanziamento FEP e non ammesso a contributo per carenza dei fondi, deve essere presentata altresì la seguente documentazione:

w 1) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che il medesimo progetto relativo all'unità produttiva per la quale si chiede il finanziamento è stata oggetto di domanda di finanziamento presentata alla competente Autorità Regionale, risultando idoneo a finanziamento FEP e non ammesso a contributo per carenza di fondi. Deve essere indicata la sede in cui è dislocata l'unità produttiva oggetto di finanziamento. Deve essere indicata la località in cui è dislocata l'unità produttiva oggetto di finanziamento e dove sono realizzati gli interventi;

w2) Copia della graduatoria emessa dall'Autorità Regionale;

w 3) Copia della lettera di rinuncia irrevocabile alla richiesta di finanziamento FEP per l'unità per la quale si chiede il finanziamento, da cui risulti il timbro di ricezione da parte della competente Autorità regionale. Deve essere indicata la località in cui è dislocata l'unità produttiva oggetto di finanziamento e dove sono realizzati gli interventi;

x. nel caso che dagli interventi previsti sull'unità produttiva per la quale si chiede il finanziamento, derivi un incremento occupazionale di personale assunto con contratto a tempo indeterminato:

x 1) copia del libro matricola o altro documento probante, dal quale sia rilevabile la situazione ex-ante in termini occupazionali;

x 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante contenente l'indicazione dello stato occupazionale ex/post previsto.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

Tutte le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere rese ai sensi del D.P.R n. 445/200 e a ciascuna delle quali dovrà essere allegata a pena di irricevibilità/esclusione copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della misura, sono considerate ammissibili le seguenti spese:

acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli impianti di trasformazione o di commercializzazione;

spese per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;

acquisto attrezzatura informatica e di laboratorio;

impianti di energia rinnovabili e tecnologia per il risparmio energetico;

opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;

adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali ovvero, coibentazione/impianti frigoriferi;

acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;

acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura;

spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche di collaudo, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) 498/2007.

3. È ammissibile l'acquisto dei beni di cui sopra in leasing, nel rispetto delle seguenti modalità:

Aiuto concesso attraverso il concedente

a) Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto della locazione finanziaria.

b) I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

c) In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire all'Autorità nazionale interessata la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.

d) L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.

e) Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.).

f) L'aiuto comunitario, versato al concedente, deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.

g) Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.

h) I costi indicati al punto *e)*, il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

Aiuto all'utilizzatore

a) L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario

b) I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.

c) Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Nono sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, *ecc).*

d) L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto *c)* è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti, ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.

e) Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita, la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.

Vendita e locazione finanziaria (lease-back)

Nel caso di vendita e locazione finanziaria (cosiddetto Lease-back) possono costituire una spesa ammissibile i canoni pagati dall'utilizzatore, come previsto nel caso precedentemente esposto. Non sono, invece, ammissibili i costi di acquisto dei beni (oneri accessori).

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento, ai sensi del presente decreto, le seguenti spese:

investimenti relativi al commercio al dettaglio;

investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per fini diversi dal consumo umano, salvo gli investimenti concernenti il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;

interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;

contributi in natura;

canoni delle concessioni demaniali;

nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);

i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate

spese relative ad opere in subappalto;

interessi passivi;

spese di alloggio;

spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;

acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;

opere di abbellimento e spazi verdi;

IVA;

tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;

spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

2. Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2010, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2.

Art. 9.

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

1. Agli interventi di cui al presente decreto sono assegnati Euro 1.000.000,00 a valere sui fondi dell'obiettivo Convergenza, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili.

2. Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo a fondo perduto pari al 60% della spesa totale ammessa, a valere sui fondi comunitari e nazionali di cui alla misura 2.3 del reg. CE 1198/96.

3. Il contributo è ridotto del 50% per le imprese beneficiarie che non siano una micro, piccola e media impresa come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, ma abbiano un numero di dipendenti inferiore a 750 unità, ovvero un volume di affari non superiore a 200 milioni di euro.

4. Il contributo di cui al presente decreto non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

4. Per l'intero progetto è fissato un limite massimo di spesa ammissibile pari ad Euro 1.660.000,00 e per ciascuna unità produttiva è fissato un limite massimo di spesa ammissibile pari ad Euro 1.200.000,00.

Art. 10.

Istruttoria delle istanze

1. L'Amministrazione concedente provvede, alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

2. L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11.

3. Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

l'arrivo della domanda oltre il termine di ricezione indicato all'art. 5;

la mancata sottoscrizione della domanda;

mancanza della fotocopia del documento di identità allegato alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

4. Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria adottata con decreto del Direttore generale e pubblicata sulla GURI e sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A parità di punteggio, prevarrà la data e l'ora di recezione della domanda apposto sul timbro dalla Segreteria della Direzione Generale.

Nella graduatoria saranno indicati per ciascun progetto:

numero identificativo del progetto;

nominativo del beneficiario/ragione sociale;

codice fiscale o P. IVA;

spesa ammessa a contributo;

quota contributo comunitario;

quota contributo nazionale;

punteggio.

Le istanze inserite nella graduatoria sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

5. Per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937,00 euro l'emanazione del provvedimento di concessione è subordinato all'acquisizione da parte del Ministero del certificato antimafia rilasciato dalla competente Autorità ai sensi del D.P.R. 252/98.

6. Al termine della realizzazione degli interventi effettuati su entrambe le unità produttive e prima della liquidazione dell'ultimo pagamento, il beneficiario dovrà dimostrare i criteri di selezione in base ai quali è stato assegnato il punteggio ai sensi del successivo art. 11, ovvero i criteri accertati da parte dell'Amministrazione, in fase di verifica, dovranno comunque determinare un punteggio sufficiente per il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati sulla base delle risorse disponibili.

7. Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

Art. 11.

Criteri di selezione

Punteggi attribuibili:

CRITERI DI SELEZIONE		
Descrizione	**Valore**	**Punti assegnati**
Progetti presentati dalle micro piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003: a) micro e piccole imprese; b) medie imprese.	a) 3 b) 2	
Progetti presentati da imprese con titolarità femminile	1	
Progetti che determinano un incremento occupazionale: a) da 1 a 5 unità; b) da 6 a 10 unità; c) superiore a 10 unità.	a) 2 b) 4 c) 6	
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento: a) relative alle due unità produttive; b) relative ad una unità produttiva.	a) 3 b) 1	
Impianto per produzioni polivalenti: a) interventi realizzati su due unità produttive entrambe con produzioni polivalenti (più operazioni di cui all'art.1); b) interventi realizzati su una unità produttiva con produzioni polivalenti.	a) 3 b) 1	
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori.	1	

Nuovi impianti: a) progetto riguardante la costruzione di due nuovi impianti; b) progetto riguardante la costruzione di un nuovo impianto.	a) 7 b) 3	
Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione.	1	
Interventi riguardanti due unità produttive con attività di trasformazione e commercializzazione integrata.	3	
Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale: a) interventi riguardanti due unità produttive, ciascuna con produzione biologica e/o di nicchia e/o locale; b) interventi riguardanti una unità produttiva con produzione biologica e/o di nicchia e/o locale.	a) 2 b) 1	
Ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico: a) interventi riguardanti il ricorso ad energie rinnovabili in due unità produttive; b) interventi riguardanti il ricorso ad energie rinnovabili in una unità produttiva; c) interventi riguardanti il ricorso a tecnologie per il risparmio energetico in due unità produttiva; d) interventi riguardanti il ricorso a tecnologie per il risparmio energetico in una unità produttiva.	a) 4 b) 2 c) 2 d) 1	
Certificazione di qualità del prodotto.	0	
Progetti volti all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti.	0	
Certificazione ambientale.	0	
TOTALE PUNTI ASSEGNATI AL PROGETTO		

Art. 12.

Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

1. Per ciascuna unità produttiva il beneficiario è tenuto a comunicare all'Amministrazione la data di inizio lavori.

2. I lavori di realizzazione degli interventi previsti per ciascuna unità produttiva dovranno terminare ed essere rendicontati all'Amministrazione entro dodici mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo.

3. La maggiore spesa sostenuta non comporta un aumento del contributo concesso.

Art. 13.

Varianti in corso d'opera

1. Per variante progettuale si intende un'alterazione dei contenuti progettuali rispetto a quanto ammesso a contributo, che comporti la realizzazione di linee di intervento e/o l'acquisto di forniture non previste nel progetto approvato, ovvero la soppressione di alcune linee di intervento.

2. È possibile concedere una sola variante per gli interventi previsti per ogni unità produttiva.

3. Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono sottoposte all'esame dell'Amministrazione che provvederà alla valutazione condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

4. L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale riduzione proporzionale o revoca del contributo concesso.

5. È consentita la realizzazione in corso d'opera, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti e di cambiamenti minimi (modifica di dettaglio, cambiamenti fornitori etc.) che non incidono sulla conformità progettuale.

Art. 14.

Proroghe

1. È possibile richiedere, per ogni singola unità produttiva, una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Saranno valutate richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentate, che comunque dovranno essere compatibili con il limite temporale di chiusura del programma FEP.

3. La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

Art. 15.

Vincoli di alienabilità e di destinazione

1. I beni oggetto di finanziamento non possono essere venduti o ceduti, salvo autorizzazione preventiva, né distratti dalla destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi decorrenti dalla data di accertamento amministrativo.

2. In caso di vendita o cessione previamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, secondo il principio pro-rata temporis; in caso di vendita o cessione non autorizzata il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

3. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

Art. 16.

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione, ovvero la spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, per la singola unità produttiva, è pari almeno al 70 % della spesa ammessa a contributo.

2. Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

a) anticipo fino al 50% del contributo concesso per la realizzazione dell'intero progetto, quale somma dei contributi concessi per ogni singola unità produttiva, previa presentazione di garanzia fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere *b)* e *c)* della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato. La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata dall'Amministrazione previa apposita richiesta del beneficiario del contributo;

b) stato di avanzamento lavori per ogni singola unità produttiva. La domanda di pagamento di stato avanzamento lavori può essere presentata soltanto se le spese sostenute dalla ditta beneficiaria sono pari almeno al 50% delle spese ammesse a contributo. L'erogazione del contributo è subordinato alla verifica da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui la ditta beneficiaria abbia usufruito di un anticipo, verranno erogati gli importi eccedenti le somme già corrisposte a titolo di acconto.

c) in un'unica soluzione, per ogni singola unità produttiva, allo stato finale dei lavori.

3. La richiesta dello stato di avanzamento lavori, relativa ad ogni singola unità produttiva, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n. "F"al presente decreto;

2. modelli come da allegato "G" e "H";

3. fotocopia delle fatture e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare le modalità di pagamento.

4. fotocopia della documentazione probante l'avvenuto pagamento delle fatture (fotocopia bonifico, assegno, estratto di conto corrente, etc.)

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. copia della concessione edilizia e/o eventuali autorizzazioni, pareri ecc, necessari per la realizzazione dell'investimento, qualora non allegati alla domanda di finanziamento;

7. limitatamente alle opere edili e/o di impiantistica: Computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori, e vistato per congruità da un ufficio tecnico pubblico o da un tecnico abilitato iscritto all'albo.

L'amministrazione si riserva di richiedere eventuali documenti ritenuti opportuni ai fini dell'istruttoria della domanda di liquidazione.

4. La richiesta della totalità o del saldo del contributo, relativa ad ogni singola unità produttiva, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato "I" al presente decreto;

2. modelli come da allegato "G"e "H";

3. fotocopia delle fatture e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare le modalità di pagamento.

4. fotocopia della documentazione probante l'avvenuto pagamento delle fatture (fotocopia bonifico, assegno, estratto di conto corrente, etc.)

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. copia della concessione edilizia e/o eventuali autorizzazioni, pareri ecc, necessari per la realizzazione dell'investimento, qualora non allegati alla domanda di finanziamento;

7. limitatamente alle opere edili e/o di impiantistica: Computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori, e vistato per congruità da un ufficio tecnico pubblico o da un tecnico abilitato iscritto all'albo.

8. copia del certificato di agibilità;

9. copia del libro matricola o altro documento probante, dal quale sia rilevabile la situazione ex-post in termini occupazionali.

L'amministrazione si riserva di richiedere eventuali documenti ritenuti opportuni ai fini dell'istruttoria della domanda di saldo.

Art. 17.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

a) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;

b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro il limite complessivo per progetto di 1.000 euro;

c) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2019;

d) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;

e) in caso di investimenti superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una targa che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

2. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente decreto, incorre nella perdita dei benefici concessi.

Art. 18.

Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.

Art. 19.

Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

1. Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

per mancato rispetto del requisito della multiregionalità, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accolte dall'Amministrazione;

per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito di all'art. 16;

qualora il punteggio accertato in fase di verifica dello stato finale dell'intero progetto non consenta il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;

in caso di vendita o cessione non autorizzata dei beni oggetto del finanziamento di cui all'art. 15;

per rinuncia del beneficiario;

per effetto di esito negativo dei controlli.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari dalle Amministrazioni centrali per effetto di altri strumenti normativi.

3. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

4. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 20.

Riferimenti normativi

Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;

Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;

Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca

Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007, la cui revisione è stata approvata con Decisione della Commissione europea C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

Roma, 14 maggio 2012

Il direttore generale: ABATE

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 136

ALLEGATO "A"

DOMANDA DI CONTRIBUTO

PROGRAMMAZIONE FEP 2007-2013
Asse Prioritario 2
Articoli 34 e 35 Reg. (CE) n. 1198/2006
Misura 2.3 − *Investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione*

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Direzione Generale della Pesca Marittima
E dell'Acquacoltura
Viale dell'Arte n. 16
00144 Roma

SPAZIO RISERVATO ALL' UFFICIO RICEVENTE

data di spedizione	data ricezione e ora di ricezione	n. protocollo	sigla identificativa pratica
			…………./TR/…………

SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome	Nome	Data di nascita
		/ /

Codice fiscale	Residenza (indirizzo completo – via, n. civico, città, prov, CAP)

DATI DELL'IMPRESA

Denominazione

Indirizzo completo sede legale (via, n. civico, città, prov, CAP)

P.IVA	Cod. fiscale	Iscrizione registro imprese (numero e data)

Ragione sociale	Numero soci

Telefono	Fax	e-mail

Persona da consultare	Telefono	Fax

e-mail

Spesa prevista per l'intero progetto al netto di IVA recuperabile	Spesa prevista per l'intero progetto, inclusa IVA non recuperabile,	importo IVA NON recuperabile
€	€	€

Contributo richiesto	% contributo richiesto
€	%

UNITA' PRODUTTIVA "A"

Regione

Localizzazione intervento

Struttura oggetto di intervento adibita a:

Spesa prevista per l'unità produttiva al netto di IVA recuperabile	Spesa prevista per l'unità produttiva, inclusa IVA non recuperabile,	importo IVA NON recuperabile
€	€	€

Tempi previsti per l'esecuzione progettuale:

data avvio lavori	data fine lavori

Incremento occupazionale previsto a fine intervento

n.

UNITA' PRODUTTIVA "B"

Regione

Localizzazione intervento

Struttura oggetto di intervento adibita a:

Spesa prevista per l'unità produttiva al netto di IVA recuperabile	Spesa prevista per l'unità produttiva, inclusa IVA non recuperabile,	importo IVA NON recuperabile
€	€	€

Tempi previsti per l'esecuzione progettuale:

data avvio lavori	data fine lavori

Incremento occupazionale previsto a fine intervento

n.

Allega alla presente domanda i documenti previsti all'articolo 6 del decreto n. 2 del 14 maggio 2012.;

1) …………………..
2) …………………

Il/la sottoscritto/a consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei propri dati personali per il conseguimento delle finalità connesse alla presente istanza.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza del disposto di cui all'articolo 30 del reg. (CE) n. 498/2007, inerente la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di un contributo a titolo del Fondo europeo della pesca.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante [1]

______________________________ ______________________________

[1] Firma semplice con apposto il timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO "B"

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________

il_______________ residente in _____________ Cod. Fisc. _____________________, in qualità di ____________ della ditta __________________ C.F. ______________P. IVA___________________

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto

ATTESTA QUANTO SEGUE**:**

1. La suddetta ditta è iscritta al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di____________________ al n________________, con la natura giuridica di____;
2. l'amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale in forma __________ sono affidate a ______________________
3. la medesima ditta possiede i requisiti relativi alle micro, piccole o medie imprese, previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, rientrando nella categoria della:

☐	Micro impresa	con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro	e	persone occupate in ULA in numero di _____ (‹10)
☐	Piccola impresa	con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro	e	persone occupate in ULA in numero di ______ (‹50)
☐	Media impresa	con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro	e	persone occupate in ULA in numero di ______ (‹750)

ovvero

☐ che la medesima ditta non possiede i requisiti di micro, piccola e media impresa di cui sopra, ma ha meno di 750 dipendenti ovvero un volume di affari inferiore a 200 milioni di euro;

4. a carico della medesima ditta non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, né procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed integrazioni; la stessa è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

5. in riferimento alle spese previste per la realizzazione del progetto di intervento oggetto di richiesta di contributo non sono stati ottenuti, né richiesti, altri contributi pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi incentivi, contributi a fondo perduto, agevolazioni, sovvenzioni, bonus fiscali e benefici comunque denominati, ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;
6. l'investimento oggetto di richiesta di contributo non comporta la sostituzione di beni che hanno fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni antecedenti la data di emissione del decreto n. 2 del 14 maggio 2012.
7. di coprire con fondi propri la quota della spesa di investimento per la quale non intervenga il finanziamento pubblico e, nel caso di finanziamento parziale, l'impegno ad integrare, sempre con fondi propri, la restante spesa progettuale necessaria alla realizzazione totale ovvero di uno stralcio funzionale del progetto di intervento;
8. in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1198/2006, l'impegno a non vendere, cedere o mutare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento rispetto alle finalità del progetto di intervento ammesso a finanziamento, per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di accertamento amministrativo esperito in fase di liquidazione finale per ciascuna unità produttiva;
9. l'impegno a realizzare il progetto di intervento nel rispetto della necessarie autorizzazioni (demaniali, urbanistiche, sanitarie, ambientali, ecc);
10. l'impegno a restituire il contributo erogato, con le modalità di cui all'art. 20 del decreto 2 del 14 maggio 2012, nei casi dallo stesso indicati;
11. le spese per le quali si richiede la concessione del contributo sono assoggettabili a regime IVA

☐ recuperabile ☐ non recuperabile

ai sensi della seguente base giuridica: ____________

Luogo e data Il Legale Rappresentante[2]

________________________________ ________________________________

[2] Firma semplice, con apposto il timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

ALLEGATO "C"

PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEGLI INVESTIMENTI[3]

	UNITA' PRODUTTIVA SITA IN ……..	UNITA' PRODUTTIVA SITA IN …….	
DESCRIZIONE	IMPORTO (a)	IMPORTO (B)	TOTALE (a+b)
1) Acquisto terreno			
2) Acquisto immobili			
3) Opere edili/impiantistica			
4) Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature			
5) Acquisto attrezzatura informatica			
6)………..			
TOTALE			
7) Spese generali			
TOTALE INVESTIMENTO			

Luogo e data

____

Il Legale Rappresentante [4]

____

[3] Gli importi, raggruppati per macro voci, devono essere indicati al netto dell'I.V.A., se recuperabile dal beneficiario, ovvero inclusa IVA, se non recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta;

[4] Firma semplice, con apposto il timbro della ditta

ALLEGATO "D"

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO[5]

CRITERI DI SELEZIONE		
Descrizione	**Valore**	**Punti richiesti**
Progetti presentati dalle micro piccole e medio imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003: a) micro e piccole imprese; b) medio imprese.	a) 3 b) 2	
Progetti presentati da imprese con titolarità femminile	1	
Progetti che determinano un incremento occupazionale: a) da 1 a 5 unità; b) da 6 a 10 unità; c) superiore a 10 unità.	a) 2 b) 4 c) 6	
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento: a) relative alle due unità produttive; b) relative ad una unità produttiva.	a) 3 b) 1	
Impianto per produzioni polivalenti: a) interventi realizzati su due unità produttive entrambe con produzioni polivalenti (più operazioni di cui all'art.1); b) interventi realizzati su una unità produttiva con produzioni polivalenti.	a) 3 b) 1	
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori	1	
Nuovi impianti: a) progetto riguardante la costruzione di due nuovi impianti; b) progetto riguardante la costruzione di un nuovo impianto.	a) 7 b) 3	
Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione.	1	

[5] Barrare nella colonna "Valore" la voce interessata e riportare il valore corrispondente nella colonna "Punti richiesti"

Interventi riguardanti due unità produttive con attività di trasformazione e commercializzazione integrata.	3	
Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale: a) interventi riguardanti due unità produttive, ciascuna con produzione biologica e/o di nicchia e/o locale; b) interventi riguardanti una unità produttiva con produzione biologica e/o di nicchia e/o locale.	a) 2 b) 1	
Ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico: a) interventi riguardanti il ricorso ad energie rinnovabili in due unità produttive; b) interventi riguardanti il ricorso ad energie rinnovabili in una unità produttiva; c) interventi riguardanti il ricorso a tecnologie per il risparmio energetico in due unità produttiva; d) interventi riguardanti il ricorso a tecnologie per il risparmio energetico in una unità produttiva.	a) 4 b) 2 c) 2 d) 1	
Certificazione di qualità del prodotto.	0	
Progetti volti all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti.	0	
Certificazione ambientale.	0	
TOTALE PUNTI ASSEGNATI AL PROGETTO		

Luogo e data

Il Legale Rappresentante [6]

______________________________ ______________________________

[6] Firma semplice, con apposto timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO "E"

PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALL'UNITÀ PRODUTTIVA

SITA IN___________________________[7]

FORNITORE	N. Preventivo /fattura	Data preventivo / fattura	IMPORTO[8]
1) Acquisto terreno			
2) Acquisto immobili			
3) Opere edili/impiantistica			
4) Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature			
5) Acquisto attrezzatura informatica			
6)………..			
TOTALE			
7) Spese generali			
TOTALE INVESTIMENTO			

Luogo e data

____

Il Legale Rappresentante [9]

____

[7] Devono essere riportati i singoli preventivi e/o fatture;
[8] Gli importi devono essere indicati al netto dell'I.V.A., se recuperabile dal beneficiario, ovvero inclusa IVA, se non recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta;
[9] Firma semplice, con apposto il timbro della ditta.

ALLEGATO "F"

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI DELL'UNITA' PRODUTTIVA SITA IN

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ il ______________

Cod. Fisc. ________________, in qualità di[10] ________________________________della ditta __________________________ Cod. Fisc.________________ P. IVA___________________, in qualità di beneficiario del contributo concesso ai sensi del decreto n. _____ del ________ per la realizzazione del progetto identificato con il numero _____________

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto

CHIEDE

la liquidazione del contributo spettante per lo stato avanzamento lavori relativo all'unità produttiva sita in ___________________________mediante accredito sul conto corrente intrattenuto presso ___________________ n. IBAN_______________________.

A tal fine, attesta quanto segue:

1) la suddetta ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________ al n_______, con la natura giuridica di ________________________; la medesima non subito modifiche sociali successive alla presentazione della domanda, ovvero ha subito le seguenti modifiche sociali: ______________________________ (ove subentrano nuovi soci o amministratori);
2) a carico della medesima ditta non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, né fallimento; la stessa è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
3) con riferimento alle spese rendicontate, afferenti l'intervento ammesso a contributo, non sono stati ottenuti né richiesti altri contributi pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;
4) l'investimento realizzato non ha comportato la sostituzione di beni che hanno fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del decreto n. 2 del 14 maggio 2012;

[10] Specificare la qualifica ricoperta.

5) i beni mobili acquistati sono tutti nuovi di fabbrica, privi di vincoli ed ipoteche;

6) a fronte delle spese rendicontate non sono stati praticati dai fornitori sconti od abbuoni in qualsiasi forma, all'infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa e già detratti dal costo progettuale prodotto a rendicontazione, né sono state emesse dai fornitori note di credito;

7) la documentazione probante il costo sostenuto risulta regolarmente pagata secondo le modalità specificate nella documentazione presentata per la richiesta di liquidazione e regolarmente registrata nei libri contabili;

8) l'intervento è stato realizzato nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (demaniali, urbanistiche, sanitarie, ambientali, ecc);

9) in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1198/2006, l'impegno a non vendere, cedere o mutare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento rispetto alle finalità del progetto di intervento ammesso a finanziamento, per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di accertamento amministrativo esperito in sede di liquidazione finale;

10) che tutte le fatture riportate nell'*elenco di dettaglio delle voci di spesa sostenute* per le quali si richiede la liquidazione del contributo sono inerenti a lavori e beni ad uso esclusivo dell'intervento finanziato;

11) la spesa sostenuta e rendicontata per lo stato avanzamento lavori ammonta ad € ________________ (IVA ___________ [11], ammontante ad € ______________________);

12) le spese per le quali si richiede la liquidazione del contributo sono assoggettate a regime IVA

☐ recuperabile ☐ non recuperabile[12] ai sensi della seguente base giuridica: _____________ che risulta realmente e definitivamente sostenuta.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante[13]

_______________________________ _________________________________

[11] Indicare se esclusa ovvero inclusa.

[12] Contrassegnare la casistica di pertinenza ed in caso di regime IVA non recuperabile, indicare la base giuridica di riferimento.

[13] Firma semplice con apposto il timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO G

UNITA' PRODUTTIVA SITA IN________________________

ELENCO DELLE VOCI DI SPESA SOSTENUTE
PER LO STATO AVANZAMENTO LAVORI/STATO FINALE

Fornitore	N. Fatt.	Data Fattura	Importo[14]	Data Pagamento	Modalità di pagamento
1) Acquisto terreno					
2) Acquisto immobili					
3) Opere edili/impiantistica					
4) Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature					
5) Acquisto attrezzatura informatica					
6)………..					
TOTALE					
7) Spese generali					
TOTALE INVESTIMENTO					

Luogo e data   Il Legale Rappresentante[15]

_______________________________   _______________________________

[14] Gli importi devono essere indicati al netto dell'I.V.A., se recuperabile dal beneficiario, ovvero inclusa IVA, se non recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta;
[15] Firma semplice con apposto il timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO H

UNITA' PRODUTTIVA SITA IN ______________________

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Reg. (CE) n. 1198/2006 – allegato III

MISURA 2.3 – TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL PESCE[20] -

INDICATORE	DATO
dimensioni di impresa (micro=M, piccola=P, media=MD)	

☐ **Azione 1: aumento della capacità di trasformazione (costruzione di nuove unità e/o ampliamento di quelle esistenti)**

INDICATORE	DATO
dato 1: tonnellate/anno di prodotti freschi o refrigerati	
dato 2: tonnellate/anno di prodotti in conserva o semiconserva	
dato 3: tonnellate/anno di prodotti surgelati o congelati	
dato 4: tonnellate/anno di altri prodotti trasformati (pasti preparati, prodotti affumicati, salati o essiccati)	

☐ **Azione 2: costruzione, ampliamento, attrezzatura e ammodernamento di unità di trasformazione**

INDICATORE	DATO
dato 1: unità che ha beneficiato del miglioramento delle condizioni igieniche/di lavoro	
dato 2: unità che ha beneficiato del miglioramento delle condizioni ambientali	
dato 3: unità che ha attuato sistemi di miglioramento della produzione (qualità, innovazioni tecnologiche)	

☐ **Azione 3: costruzione di nuovi impianti di commercializzazione**

INDICATORE	DATO
dato 1: mq di superficie utile	

☐ **Azione 4: ammodernamento di impianti di commercializzazione esistenti**

INDICATORE	DATO
dato 1: unità che ha beneficiato del miglioramento delle condizioni igienico - sanitarie	
dato 2: unità che ha beneficiato del miglioramento delle condizioni ambientali	

[20] Completare inserendo i dati relativi agli indicatori fisici di realizzazione, barrando la tipologia di azione di pertinenza.

dato 3: unità che ha attuato sistemi di miglioramento (qualità, innovazioni tecnologiche)	
dato 4: unità che ha attuato sistemi di trattamento, trasformazione e commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	

Luogo e data

____

Il Legale Rappresentante[21]

____

[21] Firma semplice con apposto il timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO "I"

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DELL'UNITA' PRODUTTIVA SITA IN

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ il _____________

Cod. Fisc. ________________, in qualità di[16] ________________________________della ditta __________________________ Cod. Fisc.________________ P. IVA___________________, in qualità di beneficiario del contributo concesso ai sensi del decreto n. _____ del ________ per la realizzazione del progetto identificato con il numero _____________

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto

CHIEDE

la liquidazione del contributo spettante per lo stato finale dei lavori relativo all'unità produttiva sita in ___________________________mediante accredito sul conto corrente intrattenuto presso ___________________ n. IBAN_______________________.

A tal fine, attesta quanto segue:

1) la suddetta ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________ al n_______, con la natura giuridica di ________________________; la medesima non subito modifiche sociali successive alla presentazione della domanda, ovvero ha subito le seguenti modifiche sociali: ______________________________ (ove subentrano nuovi soci o amministratori);
2) a carico della medesima ditta non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, né fallimento; la stessa è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
3) con riferimento alle spese rendicontate, afferenti l'intervento ammesso a contributo, non sono stati ottenuti né richiesti altri contributi pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;
4) l'investimento realizzato non ha comportato la sostituzione di beni che hanno fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del decreto n. 2 del 14 maggio 2012;

[16] Specificare la qualifica ricoperta.

5) i beni mobili acquistati sono tutti nuovi di fabbrica, privi di vincoli ed ipoteche;

6) a fronte delle spese rendicontate non sono stati praticati dai fornitori sconti od abbuoni in qualsiasi forma, all'infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa e già detratti dal costo progettuale prodotto a rendicontazione, né sono state emesse dai fornitori note di credito;

7) la documentazione probante il costo sostenuto risulta regolarmente pagata secondo le modalità specificate nella documentazione presentata per la richiesta di liquidazione e regolarmente registrata nei libri contabili;

8) l'intervento è stato realizzato nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (demaniali, urbanistiche, sanitarie, ambientali, ecc);

9) in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1198/2006, l'impegno a non vendere, cedere o mutare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento rispetto alle finalità del progetto di intervento ammesso a finanziamento, per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di accertamento amministrativo esperito in sede di liquidazione finale;

13) che tutte le fatture riportate nell'*elenco di dettaglio delle voci di spesa sostenute* per le quali si richiede la liquidazione del contributo sono inerenti a lavori e beni ad uso esclusivo dell'intervento finanziato;

10) la spesa sostenuta e rendicontata per lo stato finale dei lavori ammonta ad € ________________ (IVA ___________[17], ammontante ad € ______________________);

11) le spese per le quali si richiede la liquidazione del contributo sono assoggettate a regime IVA

☐ recuperabile ☐ non recuperabile[18] ai sensi della seguente base giuridica: _____________ che risulta realmente e definitivamente sostenuta.

Luogo e data Il Legale Rappresentante[19]

_______________________________ _________________________________

[17] Indicare se esclusa ovvero inclusa.
[18] Contrassegnare la casistica di pertinenza ed in caso di regime IVA non recuperabile, indicare la base giuridica di riferimento.
[19] Firma semplice con apposto il timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

12A08423

DECRETO 14 maggio 2012.

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di cui agli articoli 34 e 35 del Reg. (CE) 1198/2006, per il finanziamento di interventi multi regionali nelle Regioni Fuori Convergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il vademecum FEP della Commissione della comunità europea del 26 marzo 2007;

Vista la decisione della Commissione europea C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010 che ha approvato il Programma operativo revisionato inerente l'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013;

Visto il documento «Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013»;

Visto il decreto direttoriale n. 13 del 21 aprile 2010 con il quale è stato approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di gestione;

Vista la modifica dell'art. 3 dell'Accordo Multiregionale, approvata nella seduta del 22 febbraio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto opportuno, a seguito della modifica dell'art. 3 dell'accordo Multiregionale, attivare un bando di attuazione della misura «Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione» di cui agli articoli 34 e 35 del Reg. (CE) 1198/2006, per il finanziamento di interventi multiregionali nelle Regioni Fuori Convergenza;

Ritenuto opportuno destinare a detta iniziativa fondi gestiti dall'Autorità di gestione per un importo totale di euro 3.750.000,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili;

Ritenuto opportuno adottare le modalità attuative della misura 2.3 «Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione» a carattere multiregionale;

Decreta:

Art. 1.

Finalità della misura

1. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 34 e 35 del Reg. CE 1198/2006, la misura attuata con il presente decreto è finalizzata al miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione e della commercializzazione, intesa come l'insieme delle seguenti operazioni:

preparazione che alteri l'integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la trituratura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc.;

lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;

conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;

trasformazione, ovvero processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;

commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici.

2. Gli investimenti, ammessi al finanziamento ai sensi del presente decreto, devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

miglioramento delle condizioni di lavoro;

miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene o della qualità dei prodotti;

produzione di prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;

riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente;

incentivazione dell'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;

produzione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di nuove tecnologie o sviluppo di metodi di produzione innovativi;

commercializzazione di prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali;

promozione dell'occupazione sostenibile nel settore.

Art. 2.

Area territoriale di attuazione

Sono considerati ammissibili gli interventi attuati o da attuarsi nei territori delle Regioni ricadenti nell'obiettivo Fuori Convergenza.

Art. 3.

Interventi ammissibili

1. Le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento ai sensi del presente decreto sono:

costruzione e acquisto di impianti ed immobili per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, a favorire l'uso di energie rinnovabili;

adeguamento igenico-sanitario delle strutture e degli impianti;

ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti.

Art. 4.

Soggetti ammissibili a finanziamento

1. Possono essere ammessi al finanziamento le micro, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, e le imprese diverse dalle micro, piccole e medie imprese, che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente decreto/bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP e/o FEP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

2. Non possono essere ammesse a finanziamento le imprese sottoposte a procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, né a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 31 maggio 1965 e s.m.i.

3. Le imprese per essere ammesse al finanziamento devono essere in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto collettivo nazionale del lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Art. 5.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati dai soggetti indicati all'art. 4, che prevedono uno o più interventi di cui all'art. 3, su due unità produttive dislocate in due distinte regioni ricadenti nell'obiettivo fuori convergenza, la cui realizzazione abbia inizio successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Sono ammissibili altresì a finanziamento gli interventi effettuati, limitatamente ad una delle due unità produttive, la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2010, a condizione che tali investimenti siano stati oggetto di domanda di finanziamento presentata alle competenti Autorità regionali, risultando idonea a finanziamento FEP e non ammessa a contributo per carenza di fondi. Resta salvo quanto disposto dal comma 1 per gli interventi inerenti la seconda unità produttiva.

3. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti riguardanti il commercio al dettaglio, così come gli investimenti che comportino la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti.

4. La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all'Allegato «A» e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, corredata, a pena di irricevibilità, da copia del documento di identità in corso di validità del/dei soggetto/i istante/i.

5. La domanda, completa della relativa documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione, presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma Segreteria della Direzione (III° piano), con qualunque mezzo entro il 75° giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro della Segreteria della Direzione, con l'indicazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'orario di ricezione della Segreteria è dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Direzione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Sono considerati irricevibili i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta scritta dello stesso.

6. La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda, o alla data di spedizione in caso di invio a mezzo raccomandata.

Art. 6.

Documentazione richiesta per accedere alla misura

1. I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie di cui al presente decreto dovranno presentare la seguente documentazione in corso di validità, unitamente alla domanda:

a. Dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come da allegato «B», con allegata copia del documento di identità in corso di validità del/dei soggetto/i istante/i;

b. progetto almeno preliminare relativo alle due unità produttive oggetto di finanziamento, costituito da cronoprogramma, relazione tecnica e descrittiva degli interven-

ti con riferimento all'eventuale integrazione dell'attività tra le due unità produttive;

c. piano finanziario complessivo degli investimenti oggetto della domanda di finanziamento, come da allegato «C»;

d. Allegato «D»: Richiesta di attribuzione del punteggio;

e. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, certificando i seguenti dati:

numero di iscrizione;

data di iscrizione;

forma giuridica;

codice fiscale;

partita IVA;

sede legale;

estremi dell'atto di costituzione;

capitale sociale;

durata della società;

oggetto sociale;

f. per le persone giuridiche: copia conforme dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dell'estratto Libro Soci;

g. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

h. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

i. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL;

j. presentazione di una dichiarazione rilasciata da uno o più istituti di credito che attesti una capacità finanziaria adeguata per il progetto di investimento;

k. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 498/07.

Inoltre i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie in oggetto, dovranno presentare, per ogni unità produttiva oggetto degli interventi previsti, la seguente documentazione in corso di validità:

l. riepilogo dei singoli investimenti previsti, come da allegato «E», e relativi preventivi;

m. copia delle fatture di spesa relative agli investimenti realizzati a far data dal 1° gennaio 2010;

n. nel caso di intervento consistente in opere edili e/o impiantistiche, progetto, anche preliminare, contenente:

n 1) relazione tecnica;

n 2) planimetria generale e di dettaglio;

n 3) limitatamente alle opere edili e/o di impiantistica: Computo metrico estimativo redatto dal direttore dei lavori, e vistato per congruità da un ufficio tecnico pubblico o da un tecnico abilitato iscritto all'albo.

n 4) documentazione fotografica con veduta generale e particolare dei luoghi e delle strutture oggetto dell'intervento;

n 5) preventivi di spesa delle opere edili e/o impiantistiche;

o. per gli impianti esistenti: copia del certificato di agibilità o copia della domanda di rilascio dello stesso;

p. copia delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento;

q. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, concernente la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione va allegata anche se negativa;

r. per l'acquisto di terreni e/o beni immobili:

r 1) compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiari che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;

r 2) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante che il terreno/l'immobile non sia stato oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non sia già adibito all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura;

s. dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante che negli interventi previsti nel progetto, di cui alla domanda, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del decreto;

t. nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli di cui al successivo punto t., e documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;

u. dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni;

v. dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che il progetto relativo all'unità produttiva per la quale si chiede il finanziamento non è stato oggetto di ammissione a contributo da parte delle Autorità regionali competenti. Deve essere indicata la località in cui è dislocata l'unità produttiva oggetto di finanziamento e dove sono realizzati gli interventi;

w. nel caso di progetto presentato presso la competente Autorità Regionale, risultato idoneo a finanziamento FEP e non ammesso a contributo per carenza dei fondi, deve essere presentata altresì la seguente documentazione:

w 1) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che il medesimo progetto relativo all'unità produttiva per la quale si chiede il finanziamento è stata oggetto di domanda di finanziamento presentata alla competente Autorità Regionale, risultando idoneo a finanziamento FEP e non ammesso a contributo per carenza di fondi. Deve essere indicata la sede in cui è dislocata l'unità produttiva oggetto di finanziamento. Deve essere indicata la località in cui è dislocata l'unità produttiva oggetto di finanziamento e dove sono realizzati gli interventi;

w2) copia della graduatoria emessa dall'Autorità Regionale;

w 3) copia della lettera di rinuncia irrevocabile alla richiesta di finanziamento FEP per l'unità per la quale si chiede il finanziamento, da cui risulti il timbro di ricezione da parte della competente Autorità regionale. Deve essere indicata la località in cui è dislocata l'unità produttiva oggetto di finanziamento e dove sono realizzati gli interventi;

x. nel caso che dagli interventi previsti sull'unità produttiva per la quale si chiede il finanziamento, derivi un incremento occupazionale di personale assunto con contratto a tempo indeterminato:

x 1) copia del libro matricola o altro documento probante, dal quale sia rilevabile la situazione ex-ante in termini occupazionali;

x 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a firma del legale rappresentante contenente l'indicazione dello stato occupazionale ex/post previsto.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata.

Tutte le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/200 e a ciascuna delle quali dovrà essere allegata a pena di irricevibilità/esclusione copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della misura, sono considerate ammissibili le seguenti spese:

acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli impianti di trasformazione o di commercializzazione;

spese per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;

acquisto attrezzatura informatica e di laboratorio;

impianti di energia rinnovabili e tecnologia per il risparmio energetico;

opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;

adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali ovvero, coibentazione/impianti frigoriferi;

acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;

acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura;

spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche di collaudo, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) 498/2007.

3. È ammissibile l'acquisto dei beni di cui sopra in leasing, nel rispetto delle seguenti modalità:

Aiuto concesso attraverso il concedente

a) il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridur-

re l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto della locazione finanziaria;

b) i contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;

c) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire all'Autorità nazionale interessata la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;

d) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione;

e) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.);

f) l'aiuto comunitario, versato al concedente, deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;

g) il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

e) i costi indicati al punto *e)*, il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

Aiuto all'utilizzatore

a) l'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario;

b) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento;

c) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, *ecc)*;

d) l'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto *c)* è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti, ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

e) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita, la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.

Vendita e locazione finanziaria (lease-back)

Nel caso di vendita e locazione finanziaria (cosiddetto Lease-back) possono costituire una spesa ammissibile i canoni pagati dall'utilizzatore, come previsto nel caso precedentemente esposto. Non sono, invece, ammissibili i costi di acquisto dei beni (oneri accessori).

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento, ai sensi del presente decreto, le seguenti spese:

investimenti relativi al commercio al dettaglio;

investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per fini diversi dal consumo umano, salvo gli investimenti concernenti il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;

interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;

contributi in natura;

canoni delle concessioni demaniali;

nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);

i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;

spese relative ad opere in subappalto;

interessi passivi;

spese di alloggio;

spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;

acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;

opere di abbellimento e spazi verdi;

IVA;

tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;

spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

2. Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2010, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2.

Art. 9.

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

1. Agli interventi di cui al presente decreto sono assegnati euro 3.750.000,00 a valere sui fondi dell'obiettivo Fuori Convergenza, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili.

2. Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo a fondo perduto pari al 40% della spesa totale ammessa, a valere sui fondi comunitari e nazionali di cui alla misura 2.3 del reg. CE 1198/96.

3. Il contributo è ridotto del 50% per le imprese beneficiarie che non siano una micro, piccola e media impresa come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, ma abbiano un numero di dipendenti inferiore a 750 unità, ovvero un volume di affari non superiore a 200 milioni di euro.

4. Il contributo di cui al presente decreto non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

4. Per l'intero progetto è fissato un limite massimo di spesa ammissibile pari ad euro 5.000.000,00 e per ciascuna unità produttiva è fissato un limite massimo di spesa ammissibile pari ad euro 3.000.000,00.

Art. 10.

Istruttoria delle istanze

1. L'Amministrazione concedente provvede, alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

2. L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11.

3. Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

l'arrivo della domanda oltre il termine di ricezione indicato all'art. 5;

la mancata sottoscrizione della domanda;

mancanza della fotocopia del documento di identità allegato alle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria adottata con decreto del Direttore generale e pubblicata sulla GURI e sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A parità di punteggio, prevarrà la data e l'ora di recezione della domanda apposto sul timbro dalla Segreteria della Direzione generale.

Nella graduatoria saranno indicati per ciascun progetto:

numero identificativo del progetto;

nominativo del beneficiario/ragione sociale;

codice fiscale o P. IVA;

spesa ammessa a contributo;

quota contributo comunitario;

quota contributo nazionale;

punteggio.

Le istanze inserite nella graduatoria sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

5. Per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937,00 euro l'emanazione del provvedimento di concessione è subordinato all'acquisizione da parte del Ministero del certificato antimafia rilasciato dalla competente Autorità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/98.

6. Al termine della realizzazione degli interventi effettuati su entrambe le unità produttive e prima della liquidazione dell'ultimo pagamento, il beneficiario dovrà dimostrare i criteri di selezione in base ai quali è stato assegnato il punteggio ai sensi del successivo art. 11, ovvero i criteri accertati da parte dell'Amministrazione, in fase di verifica, dovranno comunque determinare un punteggio sufficiente per il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati sulla base delle risorse disponibili.

7. Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

Art. 11.

Criteri di selezione

Punteggi attribuibili:

CRITERI DI SELEZIONE		
Descrizione	**Valore**	**Punti assegnati**
Progetti presentati dalle micro piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003: a) micro e piccole imprese; b) medie imprese.	a) 3 b) 2	
Progetti presentati da imprese con titolarità femminile	1	
Progetti che determinano un incremento occupazionale: a) da 1 a 5 unità; b) da 6 a 10 unità; c) superiore a 10 unità.	a) 2 b) 4 c) 6	
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento: a) relative alle due unità produttive; b) relative ad una unità produttiva.	a) 3 b) 1	
Impianto per produzioni polivalenti: a) interventi realizzati su due unità produttive entrambe con produzioni polivalenti (più operazioni di cui all'art.1); b) interventi realizzati su una unità produttiva con produzioni polivalenti.	a) 3 b) 1	
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori.	1	

Nuovi impianti: a) progetto riguardante la costruzione di due nuovi impianti; b) progetto riguardante la costruzione di un nuovo impianto.	a) 7 b) 3	
Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione.	1	
Interventi riguardanti due unità produttive con attività di trasformazione e commercializzazione integrata.	3	
Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale: a) interventi riguardanti due unità produttive, ciascuna con produzione biologica e/o di nicchia e/o locale; b) interventi riguardanti una unità produttiva con produzione biologica e/o di nicchia e/o locale.	a) 2 b) 1	
Ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico: a) interventi riguardanti il ricorso ad energie rinnovabili in due unità produttive; b) interventi riguardanti il ricorso ad energie rinnovabili in una unità produttiva; c) interventi riguardanti il ricorso a tecnologie per il risparmio energetico in due unità produttiva; d) interventi riguardanti il ricorso a tecnologie per il risparmio energetico in una unità produttiva.	a) 4 b) 2 c) 2 d) 1	
Certificazione di qualità del prodotto.	0	
Progetti volti all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti.	0	
Certificazione ambientale.	0	
TOTALE PUNTI ASSEGNATI AL PROGETTO		

Art. 12.

Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

1. Per ciascuna unità produttiva il beneficiario è tenuto a comunicare all'Amministrazione la data di inizio lavori.

2. I lavori di realizzazione degli interventi previsti per ciascuna unità produttiva dovranno terminare ed essere rendicontati all'Amministrazione entro dodici mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo.

3. La maggiore spesa sostenuta non comporta un aumento del contributo concesso.

Art. 13.

Varianti in corso d'opera

1. Per variante progettuale si intende un'alterazione dei contenuti progettuali rispetto a quanto ammesso a contributo, che comporti la realizzazione di linee di intervento e/o l'acquisto di forniture non previste nel progetto approvato, ovvero la soppressione di alcune linee di intervento.

2. È possibile concedere una sola variante per gli interventi previsti per ogni unità produttiva.

3. Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono sottoposte all'esame dell'Amministrazione che provvederà alla valutazione condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

4. L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale riduzione proporzionale o revoca del contributo concesso.

5. È consentita la realizzazione in corso d'opera, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti e di cambiamenti minimi (modifica di dettaglio, cambiamenti fornitori etc.) che non incidono sulla conformità progettuale.

Art. 14.

Proroghe

1. È possibile richiedere, per ogni singola unità produttiva, una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Saranno valutate richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentate, che comunque dovranno essere compatibili con il limite temporale di chiusura del programma FEP.

3. La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

Art. 15.

Vincoli di alienabilità e di destinazione

1. I beni oggetto di finanziamento non possono essere venduti o ceduti, salvo autorizzazione preventiva, né distratti dalla destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi decorrenti dalla data di accertamento amministrativo.

2. In caso di vendita o cessione previamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, secondo il principio pro-rata temporis; in caso di vendita o cessione non autorizzata il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

3. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

Art. 16.

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione, ovvero la spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, per la singola unità produttiva, è pari almeno al 70 % della spesa ammessa a contributo.

2. Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

a) anticipo fino al 50% del contributo concesso per la realizzazione dell'intero progetto, quale somma dei contributi concessi per ogni singola unità produttiva, previa presentazione di garanzia fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere *b)* e *c)* della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato. La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata dall'Amministrazione previa apposita richiesta del beneficiario del contributo;

b) stato di avanzamento lavori per ogni singola unità produttiva. La domanda di pagamento di stato avanzamento lavori può essere presentata soltanto se le spese sostenute dalla ditta beneficiaria sono pari almeno al 50% delle spese ammesse a contributo. L'erogazione del contributo è subordinato alla verifica da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui la ditta beneficiaria abbia usufruito di un anticipo, verranno erogati gli importi eccedenti le somme già corrisposte a titolo di acconto;

c) in un'unica soluzione, per ogni singola unità produttiva, allo stato finale dei lavori.

3. La richiesta dello stato di avanzamento lavori, relativa ad ogni singola unità produttiva, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n. «F» al presente decreto;

2. modelli come da allegato «G» e «H»;

3. fotocopia delle fatture e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare le modalità di pagamento;

4. fotocopia della documentazione probante l'avvenuto pagamento delle fatture (fotocopia bonifico, assegno, estratto di conto corrente, etc.);

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. copia della concessione edilizia e/o eventuali autorizzazioni, pareri ecc. necessari per la realizzazione dell'investimento, qualora non allegati alla domanda di finanziamento;

7. limitatamente alle opere edili e/o di impiantistica: Computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori, e vistato per congruità da un ufficio tecnico pubblico o da un tecnico abilitato iscritto all'albo.

L'amministrazione si riserva di richiedere eventuali documenti ritenuti opportuni ai fini dell'istruttoria della domanda di liquidazione.

4. La richiesta della totalità o del saldo del contributo, relativa ad ogni singola unità produttiva, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato «I» al presente decreto;

2. modelli come da allegato «G»e «H»;

3. fotocopia delle fatture e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare le modalità di pagamento;

4. fotocopia della documentazione probante l'avvenuto pagamento delle fatture (fotocopia bonifico, assegno, estratto di conto corrente, etc.);

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. copia della concessione edilizia e/o eventuali autorizzazioni, pareri ecc. necessari per la realizzazione dell'investimento, qualora non allegati alla domanda di finanziamento;

7. limitatamente alle opere edili e/o di impiantistica: Computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori, e vistato per congruità da un ufficio tecnico pubblico o da un tecnico abilitato iscritto all'albo;

8. copia del certificato di agibilità;

9. copia del libro matricola o altro documento probante, dal quale sia rilevabile la situazione ex-post in termini occupazionali.

L'amministrazione si riserva di richiedere eventuali documenti ritenuti opportuni ai fini dell'istruttoria della domanda di saldo.

Art. 17.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

a) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;

b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro il limite complessivo per progetto di 1.000 euro;

c) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2019;

d) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;

e) in caso di investimenti superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una targa che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

2. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente decreto, incorre nella perdita dei benefici concessi.

Art. 18.

Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia, di cui al Programma Operativo.

Art. 19.

Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

1. Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

per mancato rispetto del requisito della multiregionalità, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accolte dall'Amministrazione;

per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito di cui all'art. 16;

qualora il punteggio accertato in fase di verifica dello stato finale dell'intero progetto non consenta il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati;

per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;

in caso di vendita o cessione non autorizzata dei beni oggetto del finanziamento di cui all'art. 15;

per rinuncia del beneficiario;

per effetto di esito negativo dei controlli.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari dalle Amministrazioni centrali per effetto di altri strumenti normativi.

3. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

4. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 20.

Riferimenti normativi

Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;

Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;

Piano strategico nazionale per il settore della pesca;

Programma operativo nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2007)6792 del 19 dicembre 2007, la cui revisione è stata approvata con decisione della Commissione europea C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010.

Roma, 14 maggio 2012

Il direttore generale: ABATE

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 135

ALLEGATO "A"

DOMANDA DI CONTRIBUTO

PROGRAMMAZIONE FEP 2007-2013
Asse Prioritario 2
Articoli 34 e 35 Reg. (CE) n. 1198/2006
Misura 2.3 − *Investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione*

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Direzione Generale della Pesca Marittima
E dell'Acquacoltura
Viale dell'Arte n. 16
00144 Roma

SPAZIO RISERVATO ALL' UFFICIO RICEVENTE

data di spedizione	data ricezione e ora di ricezione	n. protocollo	sigla identificativa pratica
			…………./TR/…………

SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome	Nome	Data di nascita
		/ /

Codice fiscale	Residenza (indirizzo completo – via, n. civico, città, prov, CAP)

DATI DELL'IMPRESA

Denominazione

Indirizzo completo sede legale (via, n. civico, città, prov, CAP)

P.IVA	Cod. fiscale	Iscrizione registro imprese (numero e data)

Ragione sociale	Numero soci

Telefono	Fax	e-mail

Persona da consultare	Telefono	Fax

e-mail

Spesa prevista per l'intero progetto al netto di IVA recuperabile	Spesa prevista per l'intero progetto, inclusa IVA non recuperabile,	importo IVA NON recuperabile
€	€	€

Contributo richiesto	% contributo richiesto
€	%

<u>UNITA' PRODUTTIVA "A"</u>

Regione

Localizzazione intervento

Struttura oggetto di intervento adibita a:

Spesa prevista per l'unità produttiva al netto di IVA recuperabile	Spesa prevista per l'unità produttiva, inclusa IVA non recuperabile,	importo IVA NON recuperabile
€	€	€

Tempi previsti per l'esecuzione progettuale:

data avvio lavori	data fine lavori

Incremento occupazionale previsto a fine intervento

n. [ ]

UNITA' PRODUTTIVA "B"

Regione

Localizzazione intervento

Struttura oggetto di intervento adibita a:

Spesa prevista per l'unità produttiva al netto di IVA recuperabile	Spesa prevista per l'unità produttiva, inclusa IVA non recuperabile,	importo IVA NON recuperabile
€	€	€

Tempi previsti per l'esecuzione progettuale:

data avvio lavori	data fine lavori

Incremento occupazionale previsto a fine intervento

n.

Allega alla presente domanda i documenti previsti all'articolo 6 del decreto n. 3 del 14 maggio 2012.;

1) ….……………….
2) …………………

Il/la sottoscritto/a consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei propri dati personali per il conseguimento delle finalità connesse alla presente istanza.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza del disposto di cui all'articolo 30 del reg. (CE) n. 498/2007, inerente la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di un contributo a titolo del Fondo europeo della pesca.

Luogo e data Il Legale Rappresentante [1]

_______________________________ _______________________________

[1] Firma semplice con apposto il timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO "B"

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _______________

il_____________ residente in ___________ Cod. Fisc. ________________, in qualità di

__________ della ditta _______________ C.F. ____________P. IVA_______________

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto

ATTESTA QUANTO SEGUE:

1. La suddetta ditta è iscritta al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di________________ al n_____________, con la natura giuridica di______________________________________;
2. l'amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale in forma _________ sono affidate a __________________
3. la medesima ditta possiede i requisiti relativi alle micro, piccole o medie imprese, previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, rientrando nella categoria della:

☐	Micro impresa	con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro	e	persone occupate in ULA in numero di _____ (‹10)
☐	Piccola impresa	con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro	e	persone occupate in ULA in numero di ______ (‹50)
☐	Media impresa	con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro	e	persone occupate in ULA in numero di ______ (‹750)

ovvero

☐ che la medesima ditta non possiede i requisiti di micro, piccola e media impresa di cui sopra, ma ha meno di 750 dipendenti ovvero un volume di affari inferiore a 200 milioni di euro;

4. a carico della medesima ditta non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, né procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed integrazioni; la stessa è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

5. in riferimento alle spese previste per la realizzazione del progetto di intervento oggetto di richiesta di contributo non sono stati ottenuti, né richiesti, altri contributi pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi incentivi, contributi a fondo perduto, agevolazioni, sovvenzioni, bonus fiscali e benefici comunque denominati, ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;
6. l'investimento oggetto di richiesta di contributo non comporta la sostituzione di beni che hanno fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni antecedenti la data di emissione del decreto n. 3 del 14 maggio 2012.
7. di coprire con fondi propri la quota della spesa di investimento per la quale non intervenga il finanziamento pubblico e, nel caso di finanziamento parziale, l'impegno ad integrare, sempre con fondi propri, la restante spesa progettuale necessaria alla realizzazione totale ovvero di uno stralcio funzionale del progetto di intervento;
8. in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1198/2006, l'impegno a non vendere, cedere o mutare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento rispetto alle finalità del progetto di intervento ammesso a finanziamento, per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di accertamento amministrativo esperito in fase di liquidazione finale per ciascuna unità produttiva;
9. l'impegno a realizzare il progetto di intervento nel rispetto della necessarie autorizzazioni (demaniali, urbanistiche, sanitarie, ambientali, ecc);
10. l'impegno a restituire il contributo erogato, con le modalità di cui all'art. 20 del decreto 3 del 14 maggio 2012, nei casi dallo stesso indicati;
11. le spese per le quali si richiede la concessione del contributo sono assoggettabili a regime IVA

☐ recuperabile ☐ non recuperabile

ai sensi della seguente base giuridica: ____________

Luogo e data Il Legale Rappresentante[2]

________________________________ ________________________________

[2] Firma semplice, con apposto il timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

ALLEGATO "C"

PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEGLI INVESTIMENTI[3]

	UNITA' PRODUTTIVA SITA IN ……..	UNITA' PRODUTTIVA SITA IN …….	
DESCRIZIONE	IMPORTO (a)	IMPORTO (B)	TOTALE (a+b)
1) Acquisto terreno			
2) Acquisto immobili			
3) Opere edili/impiantistica			
4) Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature			
5) Acquisto attrezzatura informatica			
6)………..			
TOTALE			
7) Spese generali			
TOTALE INVESTIMENTO			

Luogo e data

____

Il Legale Rappresentante [4]

____

[3] Gli importi, raggruppati per macro voci, devono essere indicati al netto dell'I.V.A., se recuperabile dal beneficiario, ovvero inclusa IVA, se non recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta;
[4] Firma semplice, con apposto il timbro della ditta

ALLEGATO "D"

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO[5]

CRITERI DI SELEZIONE		
Descrizione	**Valore**	**Punti richiesti**
Progetti presentati dalle micro piccole e medio imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003: a) micro e piccole imprese; b) medio imprese.	a) 3 b) 2	
Progetti presentati da imprese con titolarità femminile	1	
Progetti che determinano un incremento occupazionale: a) da 1 a 5 unità; b) da 6 a 10 unità; c) superiore a 10 unità.	a) 2 b) 4 c) 6	
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento: a) relative alle due unità produttive; b) relative ad una unità produttiva.	a) 3 b) 1	
Impianto per produzioni polivalenti: a) interventi realizzati su due unità produttive entrambe con produzioni polivalenti (più operazioni di cui all'art.1); b) interventi realizzati su una unità produttiva con produzioni polivalenti.	a) 3 b) 1	
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori	1	
Nuovi impianti: a) progetto riguardante la costruzione di due nuovi impianti; b) progetto riguardante la costruzione di un nuovo impianto.	a) 7 b) 3	
Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e commercializzazione.	1	

[5] Barrare nella colonna "Valore" la voce interessata e riportare il valore corrispondente nella colonna "Punti richiesti"

Interventi riguardanti due unità produttive con attività di trasformazione e commercializzazione integrata.	3	
Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale: a) interventi riguardanti due unità produttive, ciascuna con produzione biologica e/o di nicchia e/o locale; b) interventi riguardanti una unità produttiva con produzione biologica e/o di nicchia e/o locale.	a) 2 b) 1	
Ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico: a) interventi riguardanti il ricorso ad energie rinnovabili in due unità produttive; b) interventi riguardanti il ricorso ad energie rinnovabili in una unità produttiva; c) interventi riguardanti il ricorso a tecnologie per il risparmio energetico in due unità produttiva; d) interventi riguardanti il ricorso a tecnologie per il risparmio energetico in una unità produttiva.	a) 4 b) 2 c) 2 d) 1	
Certificazione di qualità del prodotto.	0	
Progetti volti all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti.	0	
Certificazione ambientale.	0	
TOTALE PUNTI ASSEGNATI AL PROGETTO		

Luogo e data

Il Legale Rappresentante [6]

______________________________ ______________________________

[6] Firma semplice, con apposto timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO "E"

PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALL'UNITÀ PRODUTTIVA

SITA IN ____________________________[7]

FORNITORE	N. Preventivo /fattura	Data preventivo / fattura	IMPORTO[8]
1) Acquisto terreno			
2) Acquisto immobili			
3) Opere edili/impiantistica			
4) Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature			
5) Acquisto attrezzatura informatica			
6)………..			
TOTALE			
7) Spese generali			
TOTALE INVESTIMENTO			

Luogo e data

____

Il Legale Rappresentante [9]

____

[7] Devono essere riportati i singoli preventivi e/o fatture;
[8] Gli importi devono essere indicati al netto dell'I.V.A., se recuperabile dal beneficiario, ovvero inclusa IVA, se non recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta;
[9] Firma semplice, con apposto il timbro della ditta.

ALLEGATO "F"

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI DELL'UNITA' PRODUTTIVA SITA IN

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________________ il ______________

Cod. Fisc. ________________, in qualità di[10] ________________________________della ditta __________________________ Cod. Fisc.________________ P. IVA___________________, in qualità di beneficiario del contributo concesso ai sensi del decreto n. _____ del ________ per la realizzazione del progetto identificato con il numero _____________

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto

CHIEDE

la liquidazione del contributo spettante per lo stato avanzamento lavori relativo all'unità produttiva sita in ___________________________mediante accredito sul conto corrente intrattenuto presso ____________________ n. IBAN________________________.

A tal fine, attesta quanto segue:

1) la suddetta ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________ al n_______, con la natura giuridica di _________________________; la medesima non subito modifiche sociali successive alla presentazione della domanda, ovvero ha subito le seguenti modifiche sociali: ______________________________ (ove subentrano nuovi soci o amministratori);

2) a carico della medesima ditta non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, né fallimento; la stessa è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

3) con riferimento alle spese rendicontate, afferenti l'intervento ammesso a contributo, non sono stati ottenuti né richiesti altri contributi pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;

4) l'investimento realizzato non ha comportato la sostituzione di beni che hanno fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del decreto n. 3 del 14 maggio 2012;

[10] Specificare la qualifica ricoperta.

5) i beni mobili acquistati sono tutti nuovi di fabbrica, privi di vincoli ed ipoteche;

6) a fronte delle spese rendicontate non sono stati praticati dai fornitori sconti od abbuoni in qualsiasi forma, all'infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa e già detratti dal costo progettuale prodotto a rendicontazione, né sono state emesse dai fornitori note di credito;

7) la documentazione probante il costo sostenuto risulta regolarmente pagata secondo le modalità specificate nella documentazione presentata per la richiesta di liquidazione e regolarmente registrata nei libri contabili;

8) l'intervento è stato realizzato nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (demaniali, urbanistiche, sanitarie, ambientali, ecc);

9) in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1198/2006, l'impegno a non vendere, cedere o mutare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento rispetto alle finalità del progetto di intervento ammesso a finanziamento, per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di accertamento amministrativo esperito in sede di liquidazione finale;

10) che tutte le fatture riportate nell'*elenco di dettaglio delle voci di spesa sostenute* per le quali si richiede la liquidazione del contributo sono inerenti a lavori e beni ad uso esclusivo dell'intervento finanziato;

11) la spesa sostenuta e rendicontata per lo stato avanzamento lavori ammonta ad € ________________ (IVA ___________[11], ammontante ad € ______________________);

12) le spese per le quali si richiede la liquidazione del contributo sono assoggettate a regime IVA

☐ recuperabile ☐ non recuperabile[12] ai sensi della seguente base giuridica: _____________ che risulta realmente e definitivamente sostenuta.

Luogo e data Il Legale Rappresentante[13]

________________________________ ___________________________________

[11] Indicare se esclusa ovvero inclusa.
[12] Contrassegnare la casistica di pertinenza ed in caso di regime IVA non recuperabile, indicare la base giuridica di riferimento.
[13] Firma semplice con apposto il timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO G

UNITA' PRODUTTIVA SITA IN________________________

ELENCO DELLE VOCI DI SPESA SOSTENUTE
PER LO STATO AVANZAMENTO LAVORI/STATO FINALE

Fornitore	N. Fatt.	Data Fattura	Importo[14]	Data Pagamento	Modalità di pagamento
1) Acquisto terreno					
2) Acquisto immobili					
3) Opere edili/impiantistica					
4) Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature					
5) Acquisto attrezzatura informatica					
6)………..					
TOTALE					
7) Spese generali					
TOTALE INVESTIMENTO					

Luogo e data Il Legale Rappresentante[15]

________________________________ ___________________________________

[14] Gli importi devono essere indicati al netto dell'I.V.A., se recuperabile dal beneficiario, ovvero inclusa IVA, se non recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta;
[15] Firma semplice con apposto il timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO H

UNITA' PRODUTTIVA SITA IN ______________________

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
Reg. (CE) n. 1198/2006 – allegato III

MISURA 2.3 – TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL PESCE[20] -

INDICATORE	DATO
dimensioni di impresa (micro=M, piccola=P, media=MD)	

☐ **Azione 1: aumento della capacità di trasformazione (costruzione di nuove unità e/o ampliamento di quelle esistenti)**

INDICATORE	DATO
dato 1: tonnellate/anno di prodotti freschi o refrigerati	
dato 2: tonnellate/anno di prodotti in conserva o semiconserva	
dato 3: tonnellate/anno di prodotti surgelati o congelati	
dato 4: tonnellate/anno di altri prodotti trasformati (pasti preparati, prodotti affumicati, salati o essiccati)	

☐ **Azione 2: costruzione, ampliamento, attrezzatura e ammodernamento di unità di trasformazione**

INDICATORE	DATO
dato 1: unità che ha beneficiato del miglioramento delle condizioni igieniche/di lavoro	
dato 2: unità che ha beneficiato del miglioramento delle condizioni ambientali	
dato 3: unità che ha attuato sistemi di miglioramento della produzione (qualità, innovazioni tecnologiche)	

☐ **Azione 3: costruzione di nuovi impianti di commercializzazione**

INDICATORE	DATO
dato 1: mq di superficie utile	

☐ **Azione 4: ammodernamento di impianti di commercializzazione esistenti**

INDICATORE	DATO
dato 1: unità che ha beneficiato del miglioramento delle condizioni igienico - sanitarie	
dato 2: unità che ha beneficiato del miglioramento delle condizioni ambientali	

[20] Completare inserendo i dati relativi agli indicatori fisici di realizzazione, barrando la tipologia di azione di pertinenza.

dato 3: unità che ha attuato sistemi di miglioramento (qualità, innovazioni tecnologiche)	
dato 4: unità che ha attuato sistemi di trattamento, trasformazione e commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	

Luogo e data

____

Il Legale Rappresentante[21]

____

[21] Firma semplice con apposto il timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO "I"

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE DELL'UNITA' PRODUTTIVA SITA IN

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________ il ______________

Cod. Fisc. ________________, in qualità di[16] ________________________________della ditta ____________________________ Cod. Fisc.________________ P. IVA____________________, in qualità di beneficiario del contributo concesso ai sensi del decreto n. _____ del ________ per la realizzazione del progetto identificato con il numero _____________

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto

CHIEDE

la liquidazione del contributo spettante per lo stato finale dei lavori relativo all'unità produttiva sita in ____________________________mediante accredito sul conto corrente intrattenuto presso ____________________ n. IBAN________________________.

A tal fine, attesta quanto segue:

1) la suddetta ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________ al n_______, con la natura giuridica di _________________________; la medesima non subito modifiche sociali successive alla presentazione della domanda, ovvero ha subito le seguenti modifiche sociali: ______________________________ (ove subentrano nuovi soci o amministratori);
2) a carico della medesima ditta non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, né fallimento; la stessa è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
3) con riferimento alle spese rendicontate, afferenti l'intervento ammesso a contributo, non sono stati ottenuti né richiesti altri contributi pubblici di qualsiasi natura né indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;
4) l'investimento realizzato non ha comportato la sostituzione di beni che hanno fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del decreto n. 3 del 14 maggio 2012;

[16] Specificare la qualifica ricoperta.

5) i beni mobili acquistati sono tutti nuovi di fabbrica, privi di vincoli ed ipoteche;

6) a fronte delle spese rendicontate non sono stati praticati dai fornitori sconti od abbuoni in qualsiasi forma, all'infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa e già detratti dal costo progettuale prodotto a rendicontazione, né sono state emesse dai fornitori note di credito;

7) la documentazione probante il costo sostenuto risulta regolarmente pagata secondo le modalità specificate nella documentazione presentata per la richiesta di liquidazione e regolarmente registrata nei libri contabili;

8) l'intervento è stato realizzato nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (demaniali, urbanistiche, sanitarie, ambientali, ecc);

9) in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1198/2006, l'impegno a non vendere, cedere o mutare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento rispetto alle finalità del progetto di intervento ammesso a finanziamento, per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di accertamento amministrativo esperito in sede di liquidazione finale;

13) che tutte le fatture riportate nell'*elenco di dettaglio delle voci di spesa sostenute* per le quali si richiede la liquidazione del contributo sono inerenti a lavori e beni ad uso esclusivo dell'intervento finanziato;

10) la spesa sostenuta e rendicontata per lo stato finale dei lavori ammonta ad € ________________ (IVA ___________[17], ammontante ad € ______________________);

11) le spese per le quali si richiede la liquidazione del contributo sono assoggettate a regime IVA

☐ recuperabile ☐ non recuperabile[18] ai sensi della seguente base giuridica: _____________ che risulta realmente e definitivamente sostenuta.

Luogo e data Il Legale Rappresentante[19]

_______________________________ ___________________________________

[17] Indicare se esclusa ovvero inclusa.
[18] Contrassegnare la casistica di pertinenza ed in caso di regime IVA non recuperabile, indicare la base giuridica di riferimento.
[19] Firma semplice con apposto il timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

12A08424

DECRETO 11 luglio 2012.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del 18 agosto 2009, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 27 luglio 2009, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni S.r.l.» quale organismo di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» con decreto 27 luglio 2009, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 11 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A08457

DECRETO 11 luglio 2012.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 583 del 3 luglio 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, dell'indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 20 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2009, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 20 luglio 2009, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio Aceto Balsamico di Modena e il Consorzio Filiera Aceto Balsamico di Modena hanno comunicato di confermare «CSQA Certificazioni S.r.l.» quale organismo di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 20 luglio 2009, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» con decreto 20 luglio 2009, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena»,registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 583 del 3 luglio 2009 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 20 luglio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 11 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A08458

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2012.

Proroga della gestione commissariale e sostituzione del commissario governativo della «Zootecnica Monte Petrella società cooperativa», in Santomenna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il D.D. 04/01/2010 n. 03/SGC/2010 con il quale la società cooperativa è stata posta in gestione commissariale ed il Dott. Stefano Vuoto ne è stato nominato commissario governativo;

Visto il D.D. 27/01/2010 n. 08/SGC/2010 con il quale il Dr. Giuseppe Vittoria è stato nominato commissario governativo in sostituzione del Dr. Stefano Vuoto, rinunciatario;

Visto il D.D. 11/03/2011 n. 01/SGC/2011 con il quale la procedura è stata ulteriormente prorogata sino al 31.12.2011 ed il Dr. Giuseppe Vittoria è stato confermato commissario governativo;

Viste le comunicazioni del predetto Commissario governativo che hanno determinato l'avvio di istruttoria per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorità con nomina di commissario liquidatore dell'ente in argomento;

Tenuto conto che, nelle more dell'adozione del nuovo provvedimento conseguente all'avvio di istruttoria anzi citata, al Dr. Giuseppe Vittoria sono stati confermati con la nota ministeriale prot. 0033712 del 16.02.2012 i poteri del Commissario governativo esclusivamente per la gestione ordinaria dell'ente e per gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge;

Considerato, tuttavia che sono pervenute note di controdeduzione alla proposta di scioglimento che questa Autorità di vigilanza ritiene meritevole di accoglimento;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale al fine di verificare se il risanamento della cooperativa sia raggiungibile;

Viste la comunicazione del dr. Giuseppe Vittoria pervenuta in data 30.05.2012, con la quale lo stesso rinuncia all'incarico di commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata la gestione commissariale, della Società Cooperativa "ZOOTECNICA MONTE PETRELLA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Santomenna (SA) - C.F. 0619400658 -, già disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c con D.D. del 04/01/2010 n. 03/SGC/2010, dalla data di scadenza del predetto decreto sino al 3l/12/2012.

Art. 2.

L'avv. Antonio Acinapura, nato a Policoro (MT) il 19 ottobre 1974, con studio in *Nova* Siti Scalo (MT) - Via M. Buonarrotti snc, è nominato Commissario governativo della società cooperativa "ZOOTECNICA MONTE PETRELLA SOCIETA' COOPERATIVA " con sede in con sede in Santomenna (SA), già posta in gestione commissariale, in sostituzione del dr. Giuseppe Vittoria, per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'articolo1 del presente decreto a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente;

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22.01.2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A08448

DECRETO 13 luglio 2012.

Nomina del commissario straordinario dalla S.p.a. Form, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Milano in data 27 giugno 2012, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Form 4.0 Fon sede in Cormano (MI), via del Lavoro n. 5;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del commissario straordinario nella Procedura sopra citata;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/99 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/99;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Form S.p.a. è nominato commissario straordinario l'avv. Alessandro Triscornia, nato a Piacenza, il 26 novembre 1961.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Milano;

alla Camera di Commercio di Milano ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Lombardia;

al Comune di Cormano (MI).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 luglio 2012

D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto: TORSELLO

12A08433

DECRETO 16 luglio 2012.

Nomina del commissario straordinario della S.r.l. Palazzo Bianca Cappello, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 29 settembre 2011, con il quale il Tribunale di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del citato decreto legislativo, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.A.C.A.I.M. S.p.a. - Società per azioni Cementi Armati Ing. Mantelli;

Visti i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico in data 12 ottobre 2011 e 3 novembre 2011 con i quali è stato nominato il collegio commissariale per la sopra citata società;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio 2012 e 20 aprile 2012, con i quali è stato nominato il Comitato di sorveglianza della sopra citata società;

Visto il proprio decreto in data 29 febbraio 2012, con il quale è stato nominato Commissario straordinario della sopra citata società, in sostituzione del collegio commissariale di cui sopra, l'avv. prof. Alberto Maffei Alberti;

Visto il decreto in data 31 maggio 2012, con il quale il Tribunale di Venezia ha disposto l'estensione dell'amministrazione straordinaria di S.A.C.A.I.M. S.p.a. - Società per azioni Cementi Armati ing. Mantelli in A.S. nei confronti di Palazzo Bianca Cappello S.r.l.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del Commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Palazzo Bianca Cappello S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Palazzo Bianca Cappello S.r.l. è nominato Commissario straordinario il prof. avv. Alberto Maffei Alberti, nato ad Imola il 4 giugno 1935, ed è preposto il medesimo Comitato di sorveglianza già nominato, con propri decreti in data 25 gennaio 2012 e 20 aprile 2012, per la S.A.C.A.I.M. spa - società per azioni Cementi Armati Ing. Mantelli.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Venezia;

alla Camera di Commercio di Venezia per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Veneto;

al Comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2012

Il Ministro: PASSERA

12A08435

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 20 febbraio 2012.

Riapertura dei termini per le benemerenze relative al sisma in Abruzzo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto – legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 e s.m.i., recante "Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 aprile 2009 e s.m.i. recante "Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008";

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2009, con il quale sono stati individuati, ai sensi dell'art.2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, il sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, i rifiuti Campania 2008 e il grande evento G8 "From La Maddalena to L'Aquila" quali eventi per la concessione delle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione civile;

Visto il medesimo decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2009 con il quale è stato stabilito il termine di 180 giorni per procedere alle segnalazioni, attraverso il Progetto Informatico Benemerenze, di cui all'art. 12, comma 4, del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 aprile 2009, di coloro che hanno partecipato agli eventi individuati;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2010 con il quale il predetto termine di 180 giorni è stato prorogato sino al 5 novembre 2010;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 con il quale è stata fissata al 31 marzo 2011 la chiusura del Progetto Informatico Benemerenze;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri rep. n. 1746 del 12 aprile 2011, con il quale è stata concessa a tutti i segnalati la pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile, per gli eventi individuati nel richiamato decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6538 del 21 ottobre 2009;

Considerato che successivamente alla emanazione del richiamato decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri rep. n. 1746 del 12 aprile 2011 sono pervenute al Dipartimento della Protezione Civile da parte delle componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile numerose richieste di riapertura dei termini del Progetto Informatico Benemerenze per l'omessa segnalazione nei termini fissati di personale impiegato nell'emergenza sisma Abruzzo 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2010 con il quale è stato conferito l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile alle Componenti del Servizio Nazionale di protezione civile che hanno maggiormente contribuito con l'impiego di risorse umane e strumentali per atti di eccezionale rilevanza per il superamento dell'emergenza dell'evento sismico del 6 aprile 2009 in Abruzzo e, tra gli altri, anche allo Stato Maggiore Esercito;

Vista la nota del 7 dicembre 2011 dello Stato Maggiore Esercito con la quale è stata richiesta una integrazione al decreto di conferimento sopra indicato con una esplicita dicitura che consenta di poter fregiare la Bandiera dell'Esercito della Medaglia d'Oro della Protezione Civile Nazionale conferita allo Stato Maggiore Esercito;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 2010 richiesta dallo Stato Maggiore Esercito, nonché di procedere, per motivi di manifesta equità, alla riapertura dei termini del Progetto Informatico Benemerenze esclusivamente per l'evento sisma Abruzzo 6 aprile 2009, per consentire l'inserimento dei nominativi di coloro che sono stati erroneamente omessi;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Le insegne conferite allo Stato Maggiore Esercito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 2010 si intendono conferite alle rispettive Forze Armate o Corpi militari o civili, nonché armati, dello Stato e se ne potranno fregiare le rispettive Bandiere, anche di guerra.

Art. 2.

Ai fini del riconoscimento dell'attestato di pubblica benemerenza per la partecipazione al sisma Abruzzo 6 aprile 2009 le segnalazioni devono essere formulate, secondo le modalità previste dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2008, entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a pena di esclusione dalla proposta di conferimento per l'evento indicato nel presente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo "http://www.protezionecivile.it".

Roma, 20 febbraio 2012

Il Sottosegretario di Stato: CATRICALÀ

12A08436

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 16 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498 del 1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 4236 dell'Ufficio provinciale di Vercelli del 29 giugno 2012, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'assemblea indetta dalle OO.SS.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole del Garante del Contribuente - Ufficio del Piemonte, espresso con nota prot. n. 1000/12 del 5 luglio 2012;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 26 giugno 2012 dalle ore 9,30 alle ore 11;

il giorno 27 giugno 2012 dalle ore 10 alle ore 12;

il giorno 28 giugno 2012 dalle ore 9,30 alle ore 11;

il giorno 29 giugno 2012 dalle ore 11 alle ore 12,30.

Regione Piemonte - Ufficio provinciale di Vercelli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 luglio 2012

p.Il direttore regionale: FEDERICO

12A08459

DETERMINAZIONE 16 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498 del 1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 7585 dell'Ufficio provinciale di Alessandria del 28 giugno 2012, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'assemblea indetta dalle OO.SS.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole del Garante del Contribuente - Ufficio del Piemonte, espresso con nota prot. n. 979/12 del 29 giugno 2012;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 26 giugno 2012 dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Regione Piemonte - Ufficio provinciale di Alessandria - Servizi di pubblicità immobiliare di Alessandria e Casale Monferrato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 luglio 2012

p.Il direttore regionale: FEDERICO

12A08460

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 13 luglio 2012.

Annullamento delle determinazioni n. 2040 e 2050 del 7 ottobre 2010, n. 2083 e 2084 del 12 ottobre 2010 e n. 2164 dell'8 novembre 2010. (Determinazione V&A n. 993/2012)**.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n.53 del Ministro della Salute, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- Serie generale n. 254 del 31/10/2009;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante " Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i.;

Vista la Determinazione n. 2040 del 07/10/2010 - pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10/11/2010, Supplemento ordinario n. 247- di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RIFAXIMINA D&G, titolare AIC: D & G S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Vicolo Dè Bacchettoni, 3, 51100 - Pistoia (PT) Italia, Codice Fiscale 01239960477, Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse (codice AIC n° 037278013), attualmente denominato RIFAXIMINA ABC, titolare AIC: ABC FARMACEUTICI S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vittorio Emanuele II, 72, 10121 - Torino (TO) Italia, Codice fiscale 08028050014;

Vista la Determinazione n. 2041 del 07/10/2010 - pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10/11/2010, Supplemento ordinario n. 247- di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RIFAXIMINA GERMED, titolare AIC: GERMED PHARMA S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Cantù, 11, 20092 - Cinisello Balsamo (MI) Italia, Codice Fiscale 03227750969, Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse (codice AIC n° 037361019);

Vista la Determinazione n. 2042 del 07/10/2010 - pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10/11/2010, Supplemento ordinario n. 247- di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RIFAXIMINA DOC GENERICI, titolare AIC: DOC GENERICI S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7, 20124 - Milano (MI) Italia, Codice Fiscale 11845960159, Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse (codice AIC n° 036955019);

Vista la Determinazione n. 2043 del 07/10/2010 - pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10/11/2010, Supplemento ordinario n. 247- di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RIFAXIMINA SANDOZ, titolare AIC: SANDOZ S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio (VA) Italia, Codice Fiscale 00795170158, Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse (codice AIC n° 037036011);

Vista la Determinazione n. 2044 del 07/10/2010 - pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10/11/2010, Supplemento ordinario n. 247- di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RIFAXIMINA SOS, titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.L. SocietÀ di Servizio per l'Industria Farmaceutica ed Affini, con sede legale e domicilio fiscale in via Dei Castelli Romani, 22, 00040 - Pomezia (RM) Italia, Codice Fiscale 01163980681, Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse (codice AIC n° 036883015), attualmente denominato RIFAXIMINA TEVA, titolare AIC: TEVA ITALIA S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in via Messina, 38, 20154 – Milano (MI), Italia, Codice fiscale 11654150157;

Vista la Determinazione n. 2045 del 07/10/2010 - pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10/11/2010, Supplemento ordinario n. 247- di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SANECOL, titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.L. SocietÀ di Servizio per l'Industria Farmaceutica ed Affini, con sede legale e domicilio fiscale in via Dei Castelli Romani, 22, 00040 - Pomezia (RM) Italia, Codice Fiscale 01163980681, Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse (codice AIC n° 036886012);

Vista la Determinazione n. 2046 del 07/10/2010 - pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10/11/2010, Supplemento ordinario n. 247- di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale COLRIFAX, titolare AIC: Benedetti S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Vicolo Dè Bacchettoni, 3, 51100 - Pistoia (PT) Italia, Codice Fiscale 00761810506, Confezione:

"200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse (codice AIC n° 036902017), attualmente denominato RIFAXIMINA BIG, titolare AIC: BENEDETTI & CO. S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese, 250, 51020 - Pistoia (PT), Italia, Codice Fiscale 01670410479;

Vista la Determinazione n. 2047 del 07/10/2010 - pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10/11/2010, Supplemento ordinario n. 247- di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DIAMIXIN, titolare AIC: ERREKAPPA EUROTERAPICI S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A, 20129 - Milano (MI) Italia, Codice Fiscale 09674060158, Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse (codice AIC n° 037279015), attualmente denominato RIFAXIMINA PENSA, titolare AIC: PENSA PHARMA S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito, 12, 20124 - Milano (MI) Italia, Codice Fiscale 02652831203 ;

Vista la Determinazione n. 2048 del 07/10/2010 - pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10/11/2010, Supplemento ordinario n. 247- di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LARIFAX, titolare AIC: BENEDETTI S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Vicolo Dè Bacchettoni, 3, 51100 - Pistoia (PT) Italia, Codice Fiscale 00761810506, Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse (codice AIC n° 036884017), attualmente titolare AIC: BENEDETTI & CO. S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese, 250, 51020 - Pistoia (PT), Italia, Codice Fiscale 01670410479;

Vista la Determinazione n. 2049 del 07/10/2010 - pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10/11/2010, Supplemento ordinario n. 247- di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RIFAXIMINA ALTER, titolare AIC: LABORATORI ALTER S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7, 20144 - Milano (MI) Italia, Codice Fiscale 04483510964, Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse (codice AIC n° 037276019);

Vista la Determinazione n. 2050 del 07/10/2010 - pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10/11/2010, Supplemento ordinario n. 247- di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RIFAXIMINA BRUNIFARMA, titolare AIC: BRUNIFARMA S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in via Maestra La Barbera, 18, 90017 - Santa Flavia (PA) Italia, Codice Fiscale 04874220827, Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse (codice AIC n° 037255015), attualmente denominato RIFAXIMINA RANBAXY, titolare AIC: RANBAXY ITALIA S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Filippo Meda, 3, 20121 - Milano (MI), Italia, Codice Fiscale 04974910962;

Vista la Determinazione n. 2083 del 12/10/2010 - pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10/11/2010, Supplemento ordinario n. 247- di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RIFAXIMINA KRUGHER, titolare AIC: KRUGHER PHARMA S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in via Volturno, 10/12, 50019 - Sesto Fiorentino (FI) Italia, Codice Fiscale 04913660488, Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse (codice AIC n° 037659012), attualmente denominato RIFAXIMINA EG, titolare AIC: EG S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31, 20124 - Milano (MI), Codice Fiscale 12432150154;

Vista la Determinazione n. 2084 del 12/10/2010 - pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10/11/2010, Supplemento ordinario n. 247- di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale RIFAXIMINA SOSEPHARM, titolare AIC: Sosepharm Farmaceutici S.n.C. di Antonella Sabrina Florio, con sede legale e domicilio fiscale in via Emanuele Gianturco, 6, 00196 - Roma (Italia), Codice fiscale 07669651007, Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse (codice AIC n° 037226053), attualmente denominato RIFAXIMINA MYLAN GENERICS, titolare AIC: MYLAN S.p.A.,con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 – Milano (MI), Italia, Codice Fiscale 13179250157 (Determinazione n. 2164 dell'08/11/2010, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20/11/2010;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Terza, n. 4087/2012 del 10/07/2012, resa su ricorso in appello proposto dalla società Alfa Wassermann S.p.A., con la quale è stato accolto il ricorso e, per l'effetto, riformata l'appellata sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Quater n. 05698/2011 e annullate le Determinazioni di autorizzazione all'immissione in commercio succitate;

Preso atto dell'annullamento suddetto, ne consegue l'annullamento dei provvedimenti e delle modifiche conseguenti e successive alle autorizzazioni all'immissione in commercio succitate, relativamente alle variazioni ad oggi intercorse;

Determina:

Art. 1.

1. Sono annullate le determinazioni AIFA n. 2040-2050 del 07/10/2010, n. 2083 e 2084 del 12/10/2010 e n. 2164 dell'08/11/2010, richiamate nelle premesse.

2. Sono, altresì, annullati i provvedimenti e le modifiche successive e conseguenti alle Determinazioni di cui al comma 1, relativamente alle variazioni ad oggi intercorse.

Art. 2.

1. La presente determinazione ha effetto dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'AIFA e sarà pubblicata anche sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2012

Il direttore generale: PANI

12A08439

DETERMINAZIONE 23 luglio 2012.

Riclassificazione del medicinale per uso umano Rixil (valsartan) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 476/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società SANDOZ S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale RIXIL;

Vista la domanda con la quale la ditta SANDOZ S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister calendario PVC/PVDC/AL;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 10/12/2011;

Vista la deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RIXIL (valsartan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister calendario PVC/PVDC/AL;

AIC N. 034776207 (in base 10) 11594H (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,60

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,94

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RIXIL (valsartan) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 luglio 2012

Il direttore generale: PANI

12A08437

DETERMINAZIONE 23 luglio 2012.

Riclassificazione del medicinale per uso umano Tareg (valsartan) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 447/2012)**.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Novartis Farma S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Tareg;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Farma S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 40 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister calendario PVC/PVDC/AL;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 10/12/2011;

Vista la deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TAREG (valsartan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister calendario PVC/PVDC/AL;

AIC N. 033178260 (in base 10) 0ZNJNN (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,60

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,94

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Tareg (valsartan) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 luglio 2012

Il direttore generale: PANI

12A08438

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 luglio 2012.

Adozione del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure. (Deliberazione n. 18275)**.**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 32-*ter* inserito con decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 174;

Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»;

Visti gli articoli di cui al Titolo VIII, Libro IV, del codice di procedura civile;

Vista la delibera 29 dicembre 2008, n. 16763, con la quale è stato adottato il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure;

Visto il parere del 20 ottobre 2011, con il quale l'Adunanza Generale del Consiglio di Stato ha chiarito la natura giuridica della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, affermando in particolare che essa «… resta priva di soggettività, qualificandosi […] come un organismo tecnico, strumentale alla Consob, ma non distinto da questa»;

Ritenuta l'opportunità di rivedere l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob alla luce dell'esperienza sinora maturata, nonché al fine di contenere i relativi costi;

Ritenuta la necessità di adeguare la disciplina della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e delle relative procedure alla nuova disciplina della conciliazione delle controversie civili e commerciali introdotta dal richiamato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

Considerate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

Vista la lettera del 12 luglio 2012 (prot. n. 0605059/12), con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 2, comma 5 e 3, comma 2 del richiamato decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

Delibera:

Art. 1.

Adozione del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179

1. È adottato il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure. Il Regolamento consta di 39 articoli e di 3 allegati (Allegato 1).

Art. 2.

Disposizioni transitorie in materia di procedure di conciliazione e di arbitrato

1. Alle procedure di conciliazione e di arbitrato avviate fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato con la presente delibera si applicano le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 e le relative disposizioni di applicazione e di attuazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato con la presente delibera la Camera, nominata ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008, resta in carica per l'amministrazione delle procedure indicate al comma 1, fino alla loro conclusione.

3. Per lo svolgimento delle procedure indicate al comma 1, i conciliatori e gli arbitri sono nominati tra i soggetti iscritti negli elenchi previsti dal regolamento adottato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008.

Art. 3.

Disposizioni transitorie in materia di elenchi dei conciliatori e degli arbitri

1. In sede di prima applicazione del regolamento adottato con la presente delibera, i conciliatori e gli arbitri iscritti negli elenchi previsti dal regolamento approvato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 sono iscritti negli elenchi previsti dall'art. 6 del nuovo testo regolamentare ove in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso art. 6 e dai successivi articoli 7 e 8.

2. I conciliatori iscritti ai sensi del comma 1 nel relativo elenco previsto dall'art. 6 del regolamento adottato con la presente delibera devono acquisire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo, i requisiti formativi previsti dall'art. 7, comma 2 del nuovo testo regolamentare, o, in alternativa, aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Essi, nel medesimo termine, comprovano, pena la cancellazione, il possesso del requisito prescritto dal citato art. 7, comma 2 ovvero dal periodo precedente, secondo le modalità rese note nella sezione del sito internet della Consob dedicata alla Camera. Gli stessi conciliatori, fino alla scadenza dei dodici mesi, possono continuare a esercitare l'attività di conciliazione.

3. La Consob, con successiva delibera, determina l'importo del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del regolamento approvato con la presente delibera, dai conciliatori e dagli arbitri che, all'esito della fase di prima applicazione del nuovo testo regolamentare, risultino iscritti negli elenchi previsti dall'art. 6 dello stesso, nonché le modalità e i termini di versamento.

4. L'aggiornamento degli elenchi formati ai sensi del comma 1 avverrà con la pubblicazione di apposito bando da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La presente delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob, ed entrano in vigore il 1° agosto 2012.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato con la presente delibera sono abrogati la delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 e le relative disposizioni di applicazione e attuazione, ad eccezione della delibera n. 17205 del 4 marzo 2010, di approvazione del codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato con la presente delibera è nominata e prende avvio la Camera prevista dall'art. 2 dello stesso.

4. In sede di prima applicazione, per garantire l'immediata attivazione delle funzioni consultive e non pregiudicare l'esigenza di costante consultazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti e delle categorie interessate, il Comitato consultivo previsto dall'art. 39 del regolamento adottato con la presente delibera è composto dai componenti della Camera nominati ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008, in carica alla data di entrata in vigore del regolamento adottato con la presente delibera. Essi subentrano nelle funzioni previste dal citato art. 39 dalla data di conclusione delle procedure di conciliazione e arbitrato indicate all'art. 2 della presente delibera.

Roma, 18 luglio 2012

Il presidente: VEGAS

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007, N. 179, CONCERNENTE LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB E LE RELATIVE PROCEDURE.

TITOLO I
DEFINIZIONI

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "Camera": la Camera di conciliazione e arbitrato istituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

b) "Commissione": il collegio composto dal presidente e dai commissari della Consob ai sensi dell'articolo 1, *sub* 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

c) "Segreteria": l'unità organizzativa della Consob nel cui ambito è svolta l'attività di supporto amministrativo della Camera ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

d) "investitori": gli investitori diversi dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d*) e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

e) "intermediari": i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

f) "decreto legislativo": il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

g) "elenchi": l'elenco dei conciliatori e l'elenco degli arbitri tenuti dalla Camera ai sensi dell'articolo 6 e articolati su base territoriale, avuto riguardo alle regioni e alle province autonome;

h) "Comitato" o "Comitato consultivo": il comitato consultivo di cui all'articolo 39;

i) "enti di formazione": gli enti indicati all'articolo 1, lettera *n*) del decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180;

l) "discipline economiche o giuridiche": le materie indicate nell'Allegato "A" al decreto 24 ottobre 2000 del Ministero dell'università, istruzione e ricerca e successive modifiche contraddistinte dal codice del settore scientifico disciplinare recante prefisso "IUS" o "SECS-P";

m) "laureati in discipline economiche o giuridiche": soggetti in possesso delle lauree elencate nell'Allegato 1;

n) "sito internet": la sezione del sito internet della Consob dedicata alla Camera.

TITOLO II
CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Art. 2
(*La Camera*)

1. La Camera è un organo tecnico e strumentale della Consob e svolge i compiti ad essa assegnati dalle disposizioni di legge e di regolamento con autonomia funzionale.

2. Con successive delibere la Commissione detta, in attuazione del presente regolamento, ulteriori disposizioni organizzative e di funzionamento della Camera.

Art. 3
(Composizione della Camera)

1. La Camera è composta da un Presidente e da due membri, nominati dalla Commissione, scelti tra dipendenti in servizio della Consob appartenenti alla carriera direttiva superiore che non siano preposti o assegnati ad unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza della Camera. Per ciascuno dei componenti viene nominato un supplente, avente gli stessi requisiti, che sostituisce il componente effettivo in caso di assenza o di impedimento.

2. L'incarico dei componenti effettivi e supplenti della Camera ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta per altri tre anni.

3. Nello svolgimento dell'attività della Camera i componenti operano con imparzialità e indipendenza di giudizio e osservano le norme concernenti gli obblighi, i divieti e le incompatibilità contenute nel Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico del personale della Consob nonché le disposizioni del Codice etico per i dipendenti della Consob.

4. I componenti effettivi e supplenti della Camera non possono in ogni caso ricoprire incarichi presso altri organismi di conciliazione e di arbitrato, istituiti da enti pubblici e privati e operanti in qualsiasi settore, né esercitare attività di conciliazione o di arbitrato ovvero ogni altra attività che ne possa compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

5. Ai componenti effettivi e supplenti della Camera non è riconosciuta alcuna indennità per l'attività prestata nello svolgimento dell'incarico.

Art. 4
(Funzioni della Camera)

1. La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Essa non interviene in alcun modo, nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale, nel merito delle controversie. La Camera, in particolare:

a) organizza i servizi di arbitrato e di conciliazione;

b) cura la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri e provvede al loro aggiornamento;

c) stabilisce e aggiorna il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri;

d) promuove i servizi di arbitrato e conciliazione e ne diffonde, tramite la competente struttura organizzativa della Consob, la conoscenza mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio, anche attraverso la predisposizione di azioni comuni con altre istituzioni ovvero con associazioni economiche e altri organismi pubblici o privati attivi nel settore dei servizi finanziari e delle procedure di conciliazione e arbitrato;

e) promuove corsi di formazione e aggiornamento per i conciliatori e gli arbitri iscritti negli elenchi da essa tenuti;

f) convoca periodicamente il Comitato, al fine di informarlo sull'attività svolta e di acquisirne osservazioni e proposte;

g) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.

Art. 5
(Funzionamento della Camera)

1. Le deliberazioni della Camera sono adottate collegialmente con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai rispettivi supplenti, e a maggioranza dei votanti. In caso di parità determinata dall'astensione di uno dei componenti prevale il voto del Presidente. In caso di parità determinata dall'astensione del Presidente prevale il voto del componente con maggiore anzianità nella Camera o, in caso di pari anzianità, del componente più anziano di età.

2. Alle riunioni assiste un segretario scelto nell'ambito della Segreteria. Il segretario redige processo verbale che, una volta approvato, è sottoscritto dai componenti della Camera e dal segretario.

3. Il Presidente coordina e regola l'attività della Camera e sovrintende all'attività della Segreteria.

4. La Camera presenta alla Commissione, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 6
(*Elenchi*)

1. Sono iscritti a domanda negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati dagli articoli 7 e 8.

2. L'istanza di iscrizione è formulata per via telematica secondo le modalità rese note dalla Camera attraverso il sito internet ed è subordinata al pagamento delle spese di iscrizione nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera.

3. La Camera, a seguito della ricezione della domanda di iscrizione nell'elenco, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità e delibera l'iscrizione.

4. La permanenza negli elenchi è subordinata al pagamento di un contributo annuale nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera.

Art. 7
(Requisiti di professionalità)

1. Sono iscritti a domanda nell'elenco dei conciliatori i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline economiche o giuridiche in servizio o in quiescenza;

b) magistrati ordinari, amministrativi o contabili, in servizio o in quiescenza;

c) avvocati dello Stato, in servizio o in quiescenza;

d) avvocati iscritti, o che siano stati iscritti, all'albo per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;

e) commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;

f) notai iscritti, o che siano stati iscritti, al ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno cinque anni;

g) dirigenti di amministrazioni dello Stato, di organi Costituzionali o di Autorità indipendenti, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di anzianità complessiva di servizio presso tali enti, laureati in discipline economiche o giuridiche.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei conciliatori, i soggetti appartenenti alle categorie indicate al comma 1 devono possedere anche una specifica formazione professionale in materia di conciliazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere *f*) e *g*) del decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.

3. Sono iscritti a domanda nell'elenco degli arbitri i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, ordinari o associati, anche in quiescenza, in discipline economiche o giuridiche;

b) magistrati ordinari, amministrativi o contabili, anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità di servizio anche non consecutivi;

c) avvocati dello Stato, anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità di servizio anche non consecutivi;

d) avvocati iscritti, o che siano stati iscritti, agli albi ordinari e speciali ovvero abilitati o già abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori;

e) commercialisti iscritti, o che siano stati iscritti, nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni;

f) notai iscritti, o che siano stati iscritti, al ruolo notarile per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dodici anni;

g) dirigenti di amministrazioni dello Stato, di organi Costituzionali, o di Autorità indipendenti anche in quiescenza, con almeno dodici anni di anzianità complessiva di servizio presso tali enti, laureati in discipline economiche o giuridiche.

4. Per essere iscritti negli elenchi, i dipendenti pubblici devono produrre copia del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

5. I soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi, che hanno prestato servizio presso le Autorità di vigilanza del settore finanziario, possono essere iscritti decorso un anno dalla cessazione dall'impiego.

6. I conciliatori e gli arbitri iscritti inviano e tengono aggiornato, per via telematica, un *curriculum vitae* e professionale secondo criteri e modalità resi noti dalla Camera attraverso il sito internet.

7. Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri è regolato dalle norme generali vigenti in materia.

Art. 8
(Requisiti di onorabilità)

1. Non possono essere iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 coloro che:

a) hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
b) hanno riportato condanne a pena detentiva, applicate su richiesta delle parti, pari o superiore a sei mesi;

c) sono incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

e) hanno riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Art. 9
(Iscrizione presso organismi di mediazione)

1. I conciliatori, oltre che presso la Camera, non possono essere iscritti presso più di quattro organismi di mediazione previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. I conciliatori comunicano senza indugio alla Camera l'iscrizione presso altri organismi di mediazione.

3. In caso di superamento del limite di cui al comma 1 la Camera, sentito il conciliatore, procede alla cancellazione dall'elenco.

Art. 10
(Aggiornamento degli elenchi)

1. La Camera procede alla cancellazione dell'iscritto su richiesta, in caso di perdita dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 ovvero in caso di mancato pagamento del contributo previsto dall'articolo 6, comma 4. La cancellazione può altresì essere disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La cancellazione, ove non sia disposta su richiesta è pronunciata dalla Camera sentito l'interessato.

2. I conciliatori e gli arbitri comunicano senza indugio alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

3. La Camera, ogni diciotto mesi, procede all'aggiornamento degli elenchi con la pubblicazione di un apposito bando.
4. La Camera, in ogni momento e per singole regioni o province autonome, può procedere all'aggiornamento degli elenchi, con la pubblicazione di apposito bando, anche limitato a specifici ambiti infraregionali, quando il numero dei conciliatori o degli arbitri appaia inadeguato, tenuto conto delle domande di conciliazione e arbitrato presentate nel corso dell'anno precedente.

TITOLO III
CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Art. 11
(Condizioni di ammissibilità)

1. L'istanza volta all'attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dall'investitore, anche tramite uno o più procuratori, quando per la medesima controversia:

a) non siano state avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di conciliazione;

b) sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta, sia decorso il termine di novanta giorni, o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo, senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.

Art. 12
(Avvio della procedura)

1. L'istanza, formulata secondo le modalità rese note dalla Camera attraverso il sito internet, è depositata presso la stessa corredata della documentazione attestante:

- la condizione di ammissibilità prevista dall’articolo 11, lettera *b*);

- il pagamento delle spese di avvio del procedimento.

2. La Camera valuta l'ammissibilità dell'istanza entro otto giorni dal suo deposito, invitando l'istante a procedere entro un congruo termine a eventuali integrazioni e correzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Camera dichiara l’inammissibilità dell'istanza dandone tempestiva comunicazione all'investitore e all'intermediario.

3. La Camera, ritenuta l’ammissibilità dell'istanza, entro otto giorni dal suo deposito ovvero delle integrazioni e correzioni richieste, invita l'intermediario ad aderire al tentativo di conciliazione trasmettendo l’istanza, con le eventuali correzioni e integrazioni, prodotta dall’investitore.

4. L'intermediario, entro i dieci giorni successivi all’invito della Camera, comunica la propria adesione al tentativo di conciliazione all'investitore con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e alla Camera per via telematica secondo le modalità rese note dalla stessa. Analoga comunicazione è dovuta dall’intermediario anche qualora non intenda aderire al tentativo di conciliazione. Nel caso di adesione, l’intermediario, con apposito atto, si impegna a osservare gli obblighi di riservatezza e le altre disposizioni del presente regolamento e produce secondo le modalità stabilite dalla Camera:

a) i documenti attestanti il pagamento delle spese di avvio della procedura;

b) copia del contratto consegnato al cliente e dell'ulteriore documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso.

5. Nel caso in cui l'intermediario, pur aderendo al tentativo di conciliazione nei termini previsti, non produca i documenti indicati al comma 4, lettere *a*) e *b*), la Camera assegna un termine non superiore a cinque giorni per le integrazioni.

6. La Camera attesta l'eventuale mancata adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione. Tale attestazione produce i medesimi effetti del verbale di fallita conciliazione previsto dall'articolo 18, comma 6.

Art. 13
(Nomina del conciliatore)

1. La Camera, una volta ricevuta l'adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione e verificati i presupposti per l'avvio della conciliazione sulla base della documentazione prodotta dalle parti, procede senza indugio a nominare un conciliatore iscritto nell'elenco. Per la nomina la Camera applica i criteri di seguito elencati, ispirandosi ai principi di equa distribuzione degli incarichi e di tendenziale parità di trattamento tra generi:

a) vicinanza territoriale all'investitore;

b) esperienza e competenza maturate dal conciliatore sulle questioni specifiche oggetto della controversia;

c) esito delle controversie già assegnate.

2. La Camera attua i generali criteri di nomina previsti dal comma 1 come specificati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenendo anche conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal Comitato, e ne dà pubblicità nel sito internet.

3. La Camera comunica senza indugio la nomina allo stesso conciliatore e alle parti. Il conciliatore, ricevuta la comunicazione della nomina e la documentazione prodotta dalle parti, trasmette la dichiarazione di accettazione alla Camera entro cinque giorni. In caso di mancata tempestiva accettazione, la Camera provvede senza indugio a nominare un altro conciliatore.

4. Quando per qualsiasi motivo venga a mancare il conciliatore nominato, la Camera provvede tempestivamente alla sua sostituzione nei modi previsti dal comma 1. Il nuovo conciliatore procede ai sensi dell'articolo 16, comma 2. La procedura si conclude entro 60 giorni dalla data della sostituzione.

5. Quando nella regione o provincia autonoma dove l'investitore ha il domicilio o la sede non è presente un conciliatore iscritto nell'elenco e, comunque, in ogni caso in cui non è possibile assicurare un adeguato e sollecito svolgimento della procedura, la Camera può investire della controversia, con decisione motivata, gli organismi di mediazione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che hanno manifestato, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, la propria disponibilità e che assicurino la nomina di mediatori in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 comma 1, 7 e 8. La Camera designa l'organismo di conciliazione ritenuto più idoneo tenendo conto del criterio

individuato al comma 1, lettera *a*). L'organismo di conciliazione applica le norme di procedura e le indennità previste dal presente regolamento.

6. E' fatta comunque salva la facoltà delle parti di indicare di comune accordo alla Camera, entro il termine previsto dall'articolo 12, comma 5, il nominativo del conciliatore iscritto nell'elenco indicato dall'articolo 6 al quale devolvere la controversia.

Art. 14
(Obblighi del conciliatore)

1. Con la dichiarazione di accettazione il conciliatore attesta la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza di:

a) rapporti con le parti e con i loro rappresentanti tali da incidere sulla sua imparzialità e indipendenza;

b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia.

2. Nel corso della procedura il conciliatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

3. Il conciliatore osserva le norme del codice deontologico e adempie agli obblighi comunque connessi alla propria funzione.

Art. 15
(*Principi generali della procedura*)

1. La procedura di conciliazione si ispira ai principi dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità ed è coperta da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. La Camera assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi della procedura di conciliazione nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo alla procedura di conciliazione o formatosi nel corso della procedura stessa.

3. La procedura di conciliazione si ispira a principi di imparzialità e garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità per il conciliatore di sentire separatamente le parti.

Art. 16
(*Adempimenti iniziali e svolgimento della procedura*)

1. La conciliazione si svolge, di regola, nel luogo in cui è il domicilio del conciliatore.

2. Il conciliatore fissa la data e la sede per la prima riunione non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla data di accettazione, dandone tempestiva comunicazione alle parti e alla Camera.

3. Il conciliatore:

a) conduce gli incontri senza formalità di procedura e senza obbligo di verbalizzazione e nel modo che ritiene più opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di trovare una rapida soluzione alla lite;

b) può sentire le parti separatamente e in contraddittorio tra loro con lo scopo di chiarire meglio i termini della controversia e far emergere i punti di accordo;

c) può disporre l'intervento di terzi, dietro congiunta proposta sottoscritta dalle parti e a loro spese.

4. Al termine del procedimento il conciliatore propone alle parti la compilazione di una scheda per la valutazione del servizio i cui contenuti e modalità di presentazione sono resi noti dalla Camera attraverso il sito internet.

Art. 17
(*Termine per la conclusione della procedura*)

1. La procedura si conclude entro sessanta giorni dalla data di deposito dell'istanza, delle eventuali integrazioni e correzioni previste dall'articolo 12, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.

2. Il conciliatore, con il consenso delle parti, proroga il termine per la conclusione della procedura per un periodo non superiore a sessanta giorni, comunicandolo alla Camera, quando:

a) ricorrono oggettivi impedimenti del conciliatore o delle parti;

b) è necessario acquisire informazioni e documenti indispensabili ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione;

c) vi è la ragionevole possibilità di un esito positivo della procedura.

3. Il decorso del termine di sessanta giorni per la conclusione della procedura di conciliazione è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre. Il conciliatore può, con il consenso delle parti, derogare a tale previsione.

4. In ogni caso la durata del procedimento, compreso il periodo di sospensione feriale, non può superare i quattro mesi.

Art. 18
(Esiti della conciliazione)

1. Quando è raggiunto un accordo amichevole, il conciliatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Se l'accordo non è raggiunto, il conciliatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il conciliatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il conciliatore informa le parti delle possibili conseguenze previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al conciliatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Quando è raggiunto l'accordo amichevole ovvero quando tutte le parti aderiscono alla proposta del conciliatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Il verbale di accordo, previo accertamento della sua regolarità formale e della sua conformità all'ordine pubblico e a norme imperative, è omologato con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha avuto luogo la conciliazione. Nelle controversie transfrontaliere previste dall'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'omologazione è decretata dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

5. L'omologazione avviene su istanza di parte e attribuisce al verbale la natura di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

6. Quando la conciliazione non riesce, il conciliatore forma processo verbale con l'indicazione della eventuale proposta da lui formulata; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il conciliatore dà atto della mancata partecipazione al procedimento dell'investitore istante ovvero dell'intermediario che abbia prestato adesione al tentativo di conciliazione.

7. Al termine della procedura il conciliatore trasmette gli atti alla Camera che provvede a rilasciarne copia alle parti che ne fanno richiesta, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dall'articolo 15.

Art. 19
(Valore della controversia)

1. Il valore della controversia è determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile e rileva ai fini del calcolo delle indennità da porre a carico delle parti.

Art. 20
(Indennità)

1. Le indennità per la fruizione del servizio di conciliazione sono costituite dalle spese di avvio della procedura, da corrispondere alla Consob, dal compenso del conciliatore e dalle spese da questi sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

2. Le spese di avvio della procedura sono versate dalle parti al momento del deposito dell'istanza e dell'adesione al procedimento.

3. Il pagamento del compenso del conciliatore grava in capo alle parti, che vi sono tenute solidalmente fra loro.

4. L'ammontare delle spese di avvio della procedura, del compenso del conciliatore e delle spese sostenute dal conciliatore per l'esecuzione dell'incarico è determinato sulla base della tabella riportata nell'Allegato 2 al presente regolamento.

5. La Camera, dietro proposta del conciliatore, liquida il compenso ad esso spettante e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico, ove opportunamente documentate.

TITOLO IV
ARBITRATO AMMINISTRATO

Capo I
Arbitrato ordinario

Art. 21
(Ambito di applicazione dell'arbitrato)

1. La Camera amministra lo svolgimento di arbitrati sulla base di una convenzione di arbitrato che richiami espressamente le norme del decreto legislativo e le disposizioni di attuazione della Consob o faccia comunque rinvio all'arbitrato amministrato dalla Camera, ovvero quando di tale arbitrato le parti facciano concorde richiesta scritta.

2. Quando non esiste tra le parti una convenzione di arbitrato che rinvia al giudizio disciplinato dal presente regolamento, ciascuna parte può farne richiesta con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile. L'adesione a tale richiesta deve pervenire alla Camera non oltre il termine stabilito dall'articolo 24, comma 2, per il deposito dell'atto congiunto di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro. In mancanza di tale adesione, la Camera informa senza indugio le parti e gli arbitri di non poter amministrare lo svolgimento dell'arbitrato.

Art. 22
(Norme applicabili al procedimento e alla decisione)

1. L'arbitrato amministrato dalla Camera ha natura rituale ed è regolato dalle disposizioni del presente regolamento e dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Nei casi previsti dal Capo II, Titolo VIII, Libro IV del codice di procedura civile, le funzioni attribuite al Presidente del tribunale sono svolte dalla Camera.

3. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto.

Art. 23
(Sede dell'arbitrato)

1. L'arbitrato ha sede presso la Camera, salvo che le parti dispongano diversamente.

Art. 24
(Numero e nomina degli arbitri)

1. Le controversie sono decise da un arbitro unico, salvo che le parti decidano di deferire la controversia a un collegio composto da tre arbitri, con la convenzione di arbitrato ovvero con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Gli arbitri, scelti tra i soggetti iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera, sono nominati con le seguenti modalità:

a) nel caso di arbitro unico, con atto congiunto delle parti depositato presso la Camera entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile;

b) nel caso di collegio arbitrale, con gli atti indicati all'articolo 810, primo comma, del codice di procedura civile; il terzo arbitro, chiamato a svolgere le funzioni di Presidente del collegio, è nominato con atto congiunto delle parti o degli arbitri da esse nominati, depositato presso la Camera entro il termine indicato alla precedente lettera *a*).

3. Quando non si è provveduto tempestivamente alla nomina di uno o più arbitri, vi provvede la Camera entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 per il deposito dell'atto di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro.

4. La Camera per la nomina degli arbitri si ispira ai principi di equa distribuzione degli incarichi e di tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne e applica i criteri di seguito elencati:

a) esperienza e conoscenza maturata dall'arbitro sulle questioni specifiche oggetto della controversia e più in generale sulla materia finanziaria;

b) numero di controversie già assegnate al medesimo arbitro nei dodici mesi;
c) vicinanza del luogo di domicilio dell'arbitro alla sede dell'arbitrato, quando l'arbitrato non ha sede presso la Camera.

5. La Camera attua i generali criteri di nomina previsti dal comma 4 come specificati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenendo anche conto delle osservazioni e delle proposte formulate dal Comitato, e ne dà pubblicità nel sito internet.

6. La Camera provvede alla nomina di cui al comma 3 anche quando le parti sono più di due. Non si applica l'articolo 816-*quater* del codice di procedura civile.

7. Il Presidente del collegio arbitrale, con il consenso delle parti, può nominare un segretario che assiste il collegio nell'adempimento delle proprie funzioni.

Art. 25
(Adempimenti preliminari)

1. Le parti depositano presso la Camera, entro dieci giorni dalla notifica, gli atti indicati all'articolo 810, primo comma del codice di procedura civile e gli atti eventualmente notificati ai fini dell'articolo 24, comma 2, unitamente alla convenzione di arbitrato e ai documenti attestanti il pagamento della tariffa prevista dall'articolo 30.

2. La Camera verifica il deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 26, nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nel comma 1, invitando le parti, quando occorre, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi entro un congruo termine e procedendo, ove ne ricorrano le condizioni, alla nomina degli arbitri.

3. Quando reputa manifestamente insussistenti le condizioni per l'esperimento del procedimento arbitrale disciplinato dal presente regolamento, la Camera, sentite le parti, rifiuta di amministrarne lo svolgimento.

4. Nel corso della prima riunione gli arbitri chiedono alle parti una somma di denaro in acconto dei diritti loro spettanti nonché delle spese di difesa che le parti sosterranno per ottenere la decisione, stabilendone, altresì, i criteri di ripartizione fra le parti. La somma di denaro da versare in acconto è determinata dalla Camera dietro proposta degli arbitri. Il mancato versamento, ad opera di entrambe le parti della quota di acconto di propria spettanza, entro quindici giorni dalla comunicazione della richiesta ovvero entro il diverso termine eventualmente stabilito dagli arbitri, determina la improcedibilità del giudizio.

Art. 26
(Accettazione, indipendenza e imparzialità degli arbitri)

1. L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e viene depositata presso la Camera entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina.

2. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri attestano la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza di:

a) rapporti con le parti e con i loro difensori tali da incidere sulla propria imparzialità e indipendenza;

b) ogni personale interesse, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. Nel corso del procedimento arbitrale gli arbitri sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla propria indipendenza e imparzialità.

Art. 27
(Ricusazione e sostituzione degli arbitri)

1. Ciascuna parte può ricusare l'arbitro in presenza delle condizioni enumerate nei primi due commi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, presentando alla Camera istanza motivata entro il termine di dieci giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della dichiarazione di imparzialità rilasciata dall'arbitro. La Camera decide sulla istanza nei quindici giorni successivi alla sua presentazione, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

2. La manifesta inammissibilità o infondatezza della istanza è valutata dagli arbitri ai fini della ripartizione tra le parti delle spese da queste sostenute per ottenere la decisione, salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 5.

3. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento arbitrale.

4. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati si provvede tempestivamente alla loro sostituzione nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 24.

Art. 28
(Responsabilità degli arbitri)

1. Gli arbitri rispondono del loro operato secondo quanto previsto dall'articolo 813-*ter* del codice di procedura civile.

Art. 29
(Termine per la decisione)

1. Gli arbitri pronunciano il lodo nel termine di centoventi giorni dall'accettazione della nomina.

2. Il termine può essere prorogato prima della sua scadenza per un periodo non superiore a centoventi giorni:

a) da tutte le parti mediante dichiarazioni scritte indirizzate agli arbitri;

b) dalla Camera su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti.

3. Il termine è prorogato di centoventi giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

a) se devono essere assunti mezzi di prova;

b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;

c) se è pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale;

d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico.

4. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento sospeso, il termine residuo per la pronuncia del lodo, se inferiore, è esteso a quarantacinque giorni.

Art. 30
(Tariffa per il servizio di arbitrato)

1. La tariffa per il servizio è corrisposta da ciascuna parte alla Consob, nella misura indicata nell'Allegato 3 al presente regolamento, al momento del deposito previsto dall'articolo 25, comma 1.

Art. 31
(Diritti degli arbitri e spese del procedimento)

1. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese da loro sostenute e all'onorario per l'opera prestata se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa fra loro.

2. La Camera, dietro proposta degli arbitri, provvede alla liquidazione delle spese da loro sostenute dell'onorario secondo la tabella riportata nell'Allegato 3 al presente regolamento. La liquidazione così effettuata è vincolante per le parti.

3. Gli arbitri provvedono a liquidare nel lodo le spese di difesa sostenute dalle parti per ottenere la decisione.

4. La ripartizione tra le parti degli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione viene effettuata, avuto riguardo ai principi contenuti negli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

5. Tuttavia, in caso di soccombenza totale o parziale dell'investitore non determinata dalla temerarietà della pretesa da questi azionata, gli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione gravano sulle parti in egual misura.

6. Ai fini del presente articolo il valore della controversia deferita in arbitrato è dato dalla somma della pretesa azionata con la domanda di accesso alla procedura di arbitrato e di quella contenuta nella eventuale domanda riconvenzionale.

Capo II
Arbitrato semplificato

Art. 32
(Finalità e disciplina dell'arbitrato semplificato)

1. Il procedimento arbitrale semplificato è finalizzato al ristoro del solo danno patrimoniale sofferto dall'investitore in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori mediante la determinazione di un indennizzo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2.

2. Salvo quanto diversamente disposto nel presente Capo, all'arbitrato semplificato si applicano le norme del Capo I, in quanto compatibili.

3. La decisione arbitrale si fonda esclusivamente sulle prove precostituite introdotte dalle parti con la domanda di accesso e con l'atto di risposta ai sensi dell'articolo 34.

Art. 33
(Condizioni di ammissibilità)

1. La possibilità di ricorrere all'arbitrato semplificato deve risultare espressamente dal testo della convenzione di arbitrato.

2. Il giudizio può essere attivato solo dall'investitore.

3. La domanda non può essere esperita quando sulla medesima controversia non sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta ovvero non sia decorso il termine di novanta giorni o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.

Art. 34
(Adempimenti preliminari)

1. La domanda di accesso alla procedura semplificata è corredata oltre che degli atti indicati nell'articolo 25, della documentazione attestante la condizione di ammissibilità prevista dall'articolo 33, comma 3 e contiene la indicazione, a pena di decadenza, dei documenti offerti in comunicazione.

2. L'atto di risposta dell'intermediario è corredato, oltre che degli atti indicati nell'articolo 25, di tutta la documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso e contiene l'indicazione, a pena di decadenza, di tutti gli altri documenti offerti in comunicazione.

3. La Camera verifica il deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 26 nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nei commi 1 e 2.

Art. 35
(Arbitro unico)

1. Il procedimento si svolge dinanzi a un arbitro unico nominato dalle parti nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera *a*).

2. In mancanza, la nomina è demandata alla Camera che vi provvede entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, tenendo conto dei criteri enumerati all'articolo 24, comma 4.

Art. 36
(Svolgimento del procedimento)

1. La comparizione personale delle parti davanti all'arbitro avviene non oltre quindici giorni dalla accettazione intervenuta ai sensi dell'articolo 26.

2. Nel corso della udienza l'arbitro verifica la regolarità del contraddittorio, interroga liberamente le parti, richiede ad esse, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

3. Al termine della trattazione, salvo che ricorrano particolari condizioni che consiglino la fissazione di una nuova udienza da celebrarsi entro i venti giorni successivi, l'arbitro invita le parti a precisare le conclusioni.

Art. 37
(Lodo semplificato)

1. Nei venti giorni successivi alla data di precisazione delle conclusioni, l'arbitro pronuncia il lodo sulla base dei documenti prodotti e tenendo conto degli elementi emersi nel corso dell'udienza.

2. L'arbitro accoglie la domanda quando, tenuto conto delle deduzioni formulate dall'intermediario e dei soli documenti introdotti in giudizio, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, condannando l'intermediario al pagamento in favore dell'investitore di una somma di denaro a titolo di indennizzo, idonea a ristorare il solo danno patrimoniale da questi ritratto, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario, nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova.

3. Il lodo è depositato dall'arbitro presso la Consob per il visto di regolarità formale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo.

Art. 38
(Impugnazione del lodo semplificato)

1. La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione per nullità del lodo semplificato, non può mai decidere la controversia nel merito.

TITOLO V
COMITATO CONSULTIVO

Art. 39
(*Composizione, organizzazione e funzioni*)

1. Al fine di assicurare costanti forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti previste dall'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, nonché per fornire un qualificato supporto di elevata consulenza per le questioni inerenti gli aspetti più qualificanti dell'esercizio della funzione di conciliazione e arbitrato prevista dal presente regolamento è istituito un Comitato consultivo.

2. Il Comitato consultivo è composto da cinque componenti, due designati dalle associazioni previste dall'articolo 2, comma 5, lett. *b*), del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e tre individuati dalla Commissione fra persone dotate di elevata e comprovata esperienza e competenza specifica in materie giuridiche ed economiche inerenti l'attività di conciliazione e arbitrato ai sensi del presente regolamento e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468.

3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni senza possibilità di un secondo mandato. Qualora nel corso del mandato vengano meno uno o più componenti del Comitato, si provvede alla sostituzione nel rispetto dei criteri di designazione e individuazione indicati al comma 2. Il mandato dei componenti così nominati termina comunque simultaneamente a quello degli altri componenti in carica all'atto della loro nomina. Tuttavia, se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Comitato decade automaticamente e si provvede al rinnovo integrale.

4. Il Comitato:

a) esprime pareri non vincolanti in merito:

1. ai criteri di nomina dei conciliatori e degli arbitri previsti dagli articoli 13 e 24;

2. alle proposte di modifica del presente regolamento;

3. a specifiche questioni che possono essere volta per volta oggetto di richiesta da parte della Camera o individuate dalla Commissione;

b) con riferimento a quanto previsto dal presente regolamento, formula alla Camera eventuali osservazioni e proposte sull'attività svolta o sulle iniziative da intraprendere allo scopo di rendere più efficiente il servizio di conciliazione e arbitrato;

c) propone alla Camera misure per consentire la maggiore diffusione del ricorso alla conciliazione a all'arbitrato da parte dei risparmiatori e delle altre categorie interessate.

5. Il Comitato elegge tra i suoi membri un presidente che convoca le riunioni, dirige i lavori, assicura il rispetto dei termini previsti per l'adozione dei pareri richiesti, tiene i rapporti istituzionali con la Camera e gli altri organi interessati. In caso di sua assenza, è chiamato a farne le veci il componente con la maggiore anzianità nella carica e, in subordine, quello più anziano di età.

6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno o comunque affrontati nel corso della riunione. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente. In caso di assenza del presidente, prevale il voto del componente più anziano indicato al comma 5, secondo periodo.

7. Le deliberazioni aventi ad oggetto pareri del Comitato sono trasmesse alla Camera entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di parere. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole.

8. La Camera assicura il supporto necessario per il funzionamento del Comitato consultivo, nell'ambito della propria dotazione organica, strumentale e finanziaria.

9. Con successiva delibera della Commissione è stabilito il compenso spettante ai membri del Comitato.

ALLEGATO 2

LAUREE IN MATERIE ECONOMICHE O GIURIDICHE

1) Ai fini del presente regolamento, si considera "*laurea in materie economiche*" il diploma di laurea specialistica/magistrale (*LS* o *LM*) conseguito in una delle seguenti classi:
   a. Finanza (*LS 19/S* o *LM/16*);
   b. Scienze dell'economia (*LS 64/S* o *LM/56*);
   c. Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (*LS 83/S* o *LM/76*);
   d. Scienze economico-aziendali (*LS 84/S* o *LM/77*);
   e. Statistica demografica e sociale (*LS 90/S*);
   f. Statistica economica finanziaria ed attuariale (*LS 91/S*);
   g. Scienze Statistiche (*LM/82*);
   h. Scienze statistiche attuariali e finanziarie (*LM/83*);

   ovvero, diploma di laurea "vecchio ordinamento" (*DL*), di durata almeno quadriennale, equiparato a uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009.

***

2) Ai fini del presente regolamento, si considera "*laurea in materie giuridiche*" il diploma di laurea specialistica/magistrale (*LS* o *LM*) conseguito in una delle seguenti classi:
   a. Giurisprudenza (*LS* 22/S o *LMG/01*);
   b. Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (*LS 102/S*);

   ovvero, diploma di laurea "vecchio ordinamento" (*DL*), di durata almeno quadriennale, equiparato a uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009.

***

Ai fini dell'individuazione delle lauree ritenute dalla Consob "abilitanti" non rilevano i meccanismi di equipollenza previsti, secondo la vigente normativa, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

ALLEGATO 3

TARIFFE DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Spese amministrative per l'avvio della procedura: 30 euro per ciascuna parte

Compensi per il conciliatore

Valore della controversia (in euro)	Compenso massimo dovuto al conciliatore (in euro)
Fino a Euro 1.000	Euro 43
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 87
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 160
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 240
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 400
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 667
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 1.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 1.900
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 2.600
oltre Euro 5.000.000	Euro 4.600

Si considerano compensi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; il compenso minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

L'importo massimo del compenso del conciliatore per ogni scaglione di riferimento:

a) è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della conciliazione;

b) è ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, quando l'intermediario, pur aderendo al tentativo, non partecipa al procedimento.

Il conciliatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute che risultino necessarie per l'esecuzione dell'incarico. Tali spese sono costituite da:

a) le spese postali, telegrafiche, telefoniche e di cancelleria, rimborsabili fino ad un importo forfettario complessivo pari a euro 15; in relazione a tali spese, il conciliatore è esonerato dal fornire la relativa documentazione;

b) le spese di trasferta, rimborsabili fino ad un importo massimo di euro 100; in relazione a tali spese, il conciliatore deve fornire adeguata documentazione;

c) le eventuali altre spese (incluse le spese appartenenti alle tipologie indicate in precedenza, ivi comprese quelle oggetto di rimborso forfettario, e che eccedono gli importi massimi prefissati), sostenute dal conciliatore e previamente autorizzate anche nell'ammontare massimo da entrambe le parti, per lo svolgimento di adempimenti necessari per l'esecuzione dell'incarico; in relazione a tali spese, il conciliatore deve fornire adeguata documentazione.

ALLEGATO 4

TARIFFE DELL'ARBITRATO

Arbitrato ordinario

Tariffa per il servizio di arbitrato: 100 euro per ciascuna parte.

Onorari per gli arbitri

	Onorari per l'arbitro *unico*		Onorari per il collegio arbitrale	
Valore della controversia	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Fino a 25.000	600	1.640	1.500	4.100
da 25.000 a 50.000	1.240	2.480	3.100	6.200
da 50.000 a 100.000	2.000	3.500	5.000	8.750
da 100.000 a 250.000	4.000	8.000	10.000	20.000
da 250.000 a 500.000	7.200	14.400	18.000	36.000
da 500.000 a 2.500.000	12.000	20.400	30.000	51.000
da 2.500.000 a 5.000.000	18.400	30.400	46.000	76.000
Oltre 5.000.000	18.400	30.400	46.000	76.000

Per ciascuno scaglione, gli onorari minimi e massimi devono essere aumentati dello 0,5% sull'eccedenza del valore della controversia rispetto all'importo minimo dello scaglione. Gli onorari massimi riportati nella tabella possono essere raddoppiati dalla Camera con decisione motivata in relazione alla particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia.

Arbitrato semplificato

Tariffa per il servizio di arbitrato: 50 euro per ciascuna parte.

Onorari per gli arbitri

L'onorario per l'arbitro unico corrisponde all'onorario minimo previsto per l'arbitro unico nell'arbitrato ordinario. Rimane ferma la possibilità di raddoppiarlo con decisione motivata della Camera in relazione alla particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia.

12A08400

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 maggio 2012 , n. 67 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 126 del 31 maggio 2012)**, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2012, n. 118** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 2)**, recante: «Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE).

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica destinata a garantire l'operatività degli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, in attesa del generale riordino della normativa che disciplina la composizione e le modalità di elezione, con riduzione dei relativi costi, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, e, successivamente, al 31 dicembre 2012 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro la fine dell'anno 2014. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e allo sviluppo della società dell'informazione, sono stabilite le modalità di votazione e scrutinio nei seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare o, ove possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nel rispetto dei princìpi di personalità e segretezza del voto, in modo da garantire che il relativo onere non superi il tetto di spesa indicato al comma 3 del presente articolo, che il sistema di voto con tecnologia informatica sia sicuro da attacchi deliberati o comunque non autorizzati, garantisca il funzionamento del voto da qualunque inefficienza del materiale o del programma tecnologico e consenta all'elettore di poter ottenere conferma del suo voto. Con il medesimo regolamento è stabilita la disciplina delle operazioni di scrutinio nel rispetto del principio di segretezza del voto, adeguate all'adozione del sistema di votazione mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, nonché la modalità di partecipazione al voto con tecnologia informatica mediante la disponibilità di postazioni di accesso per gli elettori che non dispongono di un personal computer *ovvero che si trovano in Paesi in cui la trasmissione cifrata dei dati è interdetta o impossibile;*

1-bis. *A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286:*

a) *all'articolo 14, comma 1, il secondo periodo è soppresso;*

b) *all'articolo 16, comma 5, le parole: «, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali» sono soppresse;*

c) *l'articolo 17 è abrogato;*

d) *all'articolo 18, il primo periodo del comma 1 è soppresso e i commi 2 e 3 sono abrogati;*

e) *gli articoli 19 e 20 sono abrogati.*

1-ter. *Il regolamento di cui al comma 1 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza il regolamento può essere adottato.*

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

3. All'onere derivante dal presente articolo pari ad Euro 2 milioni per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione Fondi da parte dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3-bis. *I risparmi di spesa, pari a 3.539.000 euro per l'anno 2012, derivanti dal rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero sono destinati:*

a) *per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 in favore degli interventi per il sostegno*

degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) *per un ammontare a 1.339.000 euro per l'anno 2012 al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;*

c) *per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2012 al funzionamento dei COMITES.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero) è il seguente:

«Art. 8 *(Durata in carica e decadenza dei componenti)*. — 1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

2. Qualora l'elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto.

4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.»

— Il testo dell'articolo 10, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 è il seguente:

«Art. 10 *(Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)*. — 1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2010.»

— Il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98 è il seguente:

«Art. 2 *(Elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE))*. — 1. In attesa del generale riordino della materia, le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, già prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Tali elezioni devono comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012.»

— Il testo dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo degli artt. 14, 16 e 18 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, come modificati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1, comma 1 della presente legge:

«Art. 14 *(Sistema elettorale)*. — 1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 21 e 22.»

«Art. 16 *(Comitato elettorale circoscrizionale)*. — 1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 26.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.

4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'àmbito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 26.

5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate.

6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

«Art. 18 *(Espressione del voto)*. — 1. Ciascun elettore, nell'àmbito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.

2. *(Abrogato)*.

3. *(Abrogato)*.

4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

12A08193

Testo del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 73 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 131 del 7 giugno 2012)**, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2012, n. 119** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 3)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. I termini previsti dall'art. 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.

2. I termini previsti dall'art. 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.

3. All'art. 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 12 è sostituito dal seguente:*

*«12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'art. 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-*bis*, l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.»;*

b) *dopo il comma 12-*bis *è inserito il seguente:*

*«12-*ter*. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all'allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all'allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'art. 61, commi 4 e 5.»;*

c) *il comma 14 è sostituito dai seguenti:*

«14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.

14-bis. *I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all'allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell'impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte*

riferiti all'esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all'allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell'impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l'allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.»;

d) *dopo il comma 21 è inserito il seguente:*

*«21-*bis. *In relazione all'art. 77, comma 6, fino al 31 dicembre 2012, le percentuali ivi indicate, pari al venticinque per cento, sono aumentate al cinquanta per cento».*

3-bis. *Resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'art. 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dei commi 5, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25 dell'art. 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»):

"5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento."

"14. In relazione ai certificati di esecuzione dei lavori, emessi fino al trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente per intero i certificati di esecuzione dei lavori secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.

15. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.

16. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. (eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).

17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS 35, di cui all'allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei conti."

"22. Le disposizioni di cui all'art. 79, comma 17 e all' art. 107, comma 2, si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. (seguiva un periodo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti) In relazione all' art. 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554."

"24. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a 7, e 104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la qualificazione SOA e la qualificazione a contraente generale mediante avvalimento si applicano a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

25. In relazione all'art. 89, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione."

Si riporta, per completezza di informazione, il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 61 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

"4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I - fino a euro 258.000

II - fino a euro 516.000

III - fino a euro 1.033.000

III-*bis* - fino a euro 1.500.000

IV - fino a euro 2.582.000

IV-*bis* - fino a euro 3.500.000

V - fino a euro 5.165.000

VI - fino a euro 10.329.000

VII - fino a euro 15.494.000

VIII - oltre euro 15.494.000

5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000."

Si riporta, per completezza di informazione, il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

"3. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 6.1 dell'allegato B.

4. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità dello schema di cui all'allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13, deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5. I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, all'Osservatorio con le modalità previste dall'art. 8, comma 7."

Si riporta , per completezza di informazione, il testo del comma 2 dell'art. 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

"2. La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l'allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all'Autorità eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *f)*."

Si riporta, per completezza di informazione, il testo del comma 1 dell'art. 86 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

"Art. 86 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, delle categorie di qualificazione, individuate dalla tabella di cui all'allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo l'allegato B. Qualora il responsabile del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51.545."

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

12A08496

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano.

Con la determinazione n. aRM - 114/2012-213 del 21 giugno 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta:

ABBOTT S.R.L.

l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624672

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624660

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 105 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624658

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624645

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624633

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 91 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624621

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624619

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 84 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624607

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624595

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624583

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624571

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624569

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624557

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 21 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624544

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624532

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624520

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624518

Descrizione: " 1000 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 7 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624506

Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 105 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624494

Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624482
Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624470
Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 91 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624468
Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624456
Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 84 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624443
Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624431
Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624429
Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624417
Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624405
Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624393

Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 21 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624381

Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624379

Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624367

Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624355

Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 7 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624342

Descrizione: " 750 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624330

Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624328

Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 105 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624316

Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624304

Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624292

Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 91 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624280

Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624278

Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 84 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624266

Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624254

Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624241

Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624239

Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624227

Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624215

Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 21 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624203
Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624191
Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624189
Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624177
Descrizione: " 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 7 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624165
Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 105 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624153
Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624140
Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624138
Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 91 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR
Confezione: 040624126
Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624114

Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 84 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624102

Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624090

Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 56 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624088

Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624076

Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624064

Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624052

Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 21 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624049

Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624037

Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624025

Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

Medicinale: NIASPANOR

Confezione: 040624013

Descrizione: " 375 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 7 COMPRESSE IN BLISTER PVC/CTFE/PE/AL

12A08440

Comunicazione relativa all'annullamento del medicinale «Urivesc».

Codice Pratica N° C1B/2011/214
Medicinale: URIVESC (aic:034673)

Il provvedimento di Variazione di tipo IB relativo alla Specialità Medicinale per Uso Umano URIVESC (aic:034673) Titolare MADAUS GMBH (SIS 841), codici confezione:

034673259 (Autorizzata),034673412 (Autorizzata),034673424 (Autorizzata),034673184 (Autorizzata),034673487 (Autorizzata),034673196 (Autorizzata),034673311 (Autorizzata),034673285 (Autorizzata),034673246 (Autorizzata),034673160 (Autorizzata),034673475 (Autorizzata),034673309 (Autorizzata),034673335 (Autorizzata),034673463 (Autorizzata),034673273 (Autorizzata),034673208 (Autorizzata),034673374 (Autorizzata),034673350 (Autorizzata),034673398 (Autorizzata),034673172 (Autorizzata),034673451 (Autorizzata),034673297 (Autorizzata),034673448 (Autorizzata),034673362 (Autorizzata),034673261 (Autorizzata),034673347 (Autorizzata),034673400 (Autorizzata),034673234 (Autorizzata),034673436 (Autorizzata),034673210 (Autorizzata),034673222 (Autorizzata),034673323 (Autorizzata),034673386 (Autorizzata),

quale modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e ss.mm.ii, pubblicata, secondo i termini previsti dall' art. 2 della Determina AIFA del 18 dicembre 2009 e ss.mm.ii., dalla Ditta MADAUS GMBH in data 24/11/2011 sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 136: **è annullato d'ufficio ad ogni effetto di legge.**
L'annullamento viene disposto, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, in quanto l'aggiunta della confezione da 100 capsule comporta la necessità di distinguerla mediante un proprio numero di AIC. In conformità alla Determina AIFA del 18 dicembre 2009 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23/12/2009 n. 298 e ss.mm.ii., tale tipologia di variazione è esclusa dalla procedura di silenzio/assenso.
Il presente provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

12A08441

Comunicato relativo all'estratto della determinazione n. 425 del 27 giugno 2012, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alipza».

Nell'estratto della determinazione n. 425 del 27 giugno 2012 relativa al medicinale per uso umano «ALIPZA» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2012 - serie generale - n. 168, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si è riscontrato un errore nella pubblicazione e si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano "Alipza"».

Leggasi:

«Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Alipza"».

12A08442

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vascopina».

Con la determinazione n. aRM - 113/2012-2551 del 18 giugno 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta DR. REDDYS S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: Vascopina

Confezione: n. 038173011;

Descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Farmaco: Vascopina

Confezione: n. 038173023;

Descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse divisibili.

12A08444

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano.

Con la determinazione n. aG - 29/2012 dell'11 luglio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di GAS Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Genova (GE) via Geirato, 81, rilasciata alla Società Vegas Di Vella Francesco & C. S.A.S.

12A08445

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imoglicolax».

Con la determinazione n. aRM - 115/2012-6015 del 21/06/2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta JOHNSON & JOHNSON S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IMOGLICOLAX

Confezione: 005858016

Descrizione: "ADULTI 2720 MG SUPPOSTE" 12 SUPPOSTE

Medicinale: IMOGLICOLAX

Confezione: 005858028

Descrizione: "ADULTI 2720 MG SUPPOSTE" 18 SUPPOSTE

12A08446

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 130 del 7/6/2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
A03BA01	Atropina	5 UNITA' 0,5 MG - USO PARENTERALE
R06AX27	Desloratadina	20 UNITA' 5 MG - USO ORALE

12A08447

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 4 luglio 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'exequatur al Signor Pietro Aluisio, Console onorario della Repubblica del Kazakhstan in Venezia.

12A08452

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Salt Lake City (Utah, *USA*).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il Sig. Michael W. Homer, Console onorario in Salt Lake City (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente al Consolato Generale d'Italia in San Francisco);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fidiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Salt Lake City;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denun-

cia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in San Francisco, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Salt Lake City;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A08453

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 4 luglio 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Sergio Moscati, Console onorario della Repubblica del Kazakhastan in Napoli.

12A08455

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessioni di ricompense al valore e al merito dell'Arma dei Carabinieri

Con il decreto ministeriale n. 579 in data 1º dicembre 2011 al Generale di corpo d'armata Riccardo Bisogniero, nato il 9 febbraio 1923 a Roma, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con impareggiabile competenza, rara abnegazione e acuta lungimiranza, ha concepito soluzioni organizzative di straordinaria efficacia e ha esercitato una mirabile ed esemplare azione di comando, consentendo all'Arma di rafforzare il ruolo di istituzione di riferimento per la salvaguardia degli ideali di libertà e giustizia. Ufficiale generale di preclare qualità umane e professionali, con la sua opera saggia, appassionata e instancabile, ha contribuito, anche dopo la lunga e prestigiosa carriera militare, al progresso dell'Arma dei carabinieri, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e della nazione». Territorio nazionale, 20 gennaio 1984-7 gennaio 1986; 8 gennaio 1986-23 luglio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 580 in data 1º dicembre 2011 al Generale di corpo d'armata Umberto Cappuzzo, nato il 30 aprile 1922 a Gorizia, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con impareggiabile competenza, rara abnegazione e acuta lungimiranza, ha concepito soluzioni organizzative di straordinaria efficacia e ha esercitato una mirabile ed esemplare azione di comando, consentendo all'Arma di rafforzare il ruolo di istituzione di riferimento per la salvaguardia degli ideali di libertà e giustizia. Ufficiale generale di preclare qualità umane e professionali, con la sua opera saggia, appassionata e instancabile, ha contribuito, anche dopo la lunga e prestigiosa carriera militare, al progresso dell'Arma dei carabinieri, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e della nazione». Territorio nazionale, 1º febbraio 1980-13 settembre 1981; 14 settembre 1981-23 luglio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 581 in data 1º dicembre 2011 al Generale di corpo d'armata Roberto Jucci, nato il 19 febbraio 1926 a Cassino (Frosinone), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con impareggiabile competenza, rara abnegazione e acuta lungimiranza, ha concepito soluzioni organizzative di straordinaria efficacia e ha esercitato una mirabile ed esemplare azione di comando, consentendo all'Arma di rafforzare il ruolo di istituzione di riferimento per la salvaguardia degli ideali di libertà e giustizia. Ufficiale generale di preclare qualità umane e professionali, con la sua opera saggia, appassionata e instancabile, ha contribuito, anche dopo la lunga e prestigiosa carriera militare, al progresso dell'Arma dei carabinieri, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e della nazione». Territorio nazionale, 8 gennaio 1986-20 aprile 1989; 21 aprile 1989-23 luglio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 582 in data 1º dicembre 2011 al Generale di corpo d'armata Antonio Viesti, nato il 26 giugno 1933 a Ostuni (Brindisi), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con impareggiabile competenza, rara abnegazione e acuta lungimiranza, ha concepito soluzioni organizzative di straordinaria efficacia e ha esercitato una mirabile ed esemplare azione di comando, consentendo all'Arma di rafforzare il ruolo di istituzione di riferimento per la salvaguardia degli ideali di libertà e giustizia. Ufficiale generale di preclare qualità umane e professionali, con la sua opera saggia, appassionata e instancabile, ha contribuito, anche dopo la lunga e prestigiosa carriera militare, al progresso dell'Arma dei carabinieri, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e della nazione». Territorio nazionale, 21 aprile 1989-8 marzo 1993; 9 marzo 1993-23 luglio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 621 in data 4 maggio 2012 al Generale Eduardo Gordon Valcárcel, nato il 9 marzo 1952 a Santiago (Cile), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Direttore Generale del Corpo dei carabineros cileni, forza di polizia affine all'Arma dei carabinieri per compiti e tradizioni, con straordinaria capacità e acuta lungimiranza ha operato per rafforzare il già consolidato rapporto di collaborazione che lega le due organizzazioni. In tale comunione di intenti ha perseguito, con intelligente iniziativa e determinazione, lo sviluppo di sinergie volte a individuare più efficaci soluzioni addestrative e operative, che hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo e al progresso di entrambe le istituzioni». Territorio nazionale ed estero, maggio 2008-maggio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 622 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Carmelo Francesco Alati, nato il 18 maggio 1949 a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 16 settembre 1969-18 luglio 2010.

Con il decreto ministeriale n. 623 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Gaetano Anzaldo, nato l'8 giugno 1950 a Butera (Caltanissetta), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo e

al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 22 settembre 1969-5 giugno 2008.

Con il decreto ministeriale n. 624 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Salvatore Cabras, nato il 24 novembre 1947 a Baunei (Nuoro), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 10 marzo 1966-31 dicembre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 625 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Benedetto Capponi, nato il 14 ottobre 1954 a Montegallo (Ascoli Piceno), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 25 aprile 1972-13 maggio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 626 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Salvatore Chelo, nato il 27 maggio 1948 a Mara (Sassari), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 3 maggio 1968-20 dicembre 2010.

Con il decreto ministeriale n. 627 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Vincenzo Chinnici, nato il 9 maggio 1948 a Pozzuoli (Napoli), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 21 febbraio 1966-31 dicembre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 628 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Mauro D'Andrea, nato il 27 marzo 1958 a Valle Castellana (Teramo), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trent'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 18 settembre 1978-11 maggio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 629 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Mario Di Nella, nato il 13 febbraio 1956 a Lanciano (Chieti), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentatré anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 9 gennaio 1976-27 febbraio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 630 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Antonio Di Salvo, nato il 27 novembre 1954 a Conca della Campania (Caserta), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Sottufficiale di elevatissime doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con eccezionale abnegazione, altissimo senso del dovere e lodevole spirito d'iniziativa. Nel corso di oltre trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre efficaci e costituendo esempio per il personale dipendente e per i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 24 gennaio 1973-30 dicembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 631 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Raffaele Ferrise, nato il 31 maggio 1952 a Lamezia Terme (Catanzaro), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 16 ottobre 1969-30 dicembre 2010.

Con il decreto ministeriale n. 632 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Giovanni Fois, nato il 27 dicembre 1950 a Porto Torres (Sassari), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 27 novembre 1969-31 dicembre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 633 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Francesco Folegnani, nato il 10 dicembre 1955 a Fosdinovo (Massa-Carrara), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre trentatré anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 9 settembre 1975-31 dicembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 634 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Vittorio Fusco, nato il 4 febbraio 1947 a Dugenta (Benevento), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 3 marzo 1965-4 febbraio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 635 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Silvio Galasso Poletto, nato il 6 marzo 1946 a Castellamonte (Torino), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 23 marzo 1966-28 febbraio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 636 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Luigi Greco, nato il 20 febbraio 1950 a Nociglia (Lecce), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 17 settembre 1968-20 febbraio 2010.

Con il decreto ministeriale n. 637 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Gennaro Lince, nato il 9 febbraio 1947 a Umbertide (Perugia), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 25 marzo 1966-30 dicembre 2010.

Con il decreto ministeriale n. 638 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Roberto Litta, nato l'8 ottobre 1946 a Roma, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 29 agosto 1967-31 agosto 2010.

Con il decreto ministeriale n. 639 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Demetrio Moschella, nato il 6 novembre 1946 a Melizzano (Benevento), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 5 aprile 1965-6 novembre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 640 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Salvatore Naro, nato il 19 giugno 1952 a Campobello di Licata (Agrigento), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 7 novembre 1969-31 agosto 2010.

Con il decreto ministeriale n. 641 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Luigi Raffaelli, nato il 23 dicembre 1950 a Pescia (Pistoia), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 6 settembre 1970-23 dicembre 2010.

Con il decreto ministeriale n. 642 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Giuseppe Rebaudengo, nato il 16 marzo 1950 a Fossano (Cuneo), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarant'anni di carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente e i colleghi. Con la sua opera avveduta e intelligente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 8 maggio 1969-16 marzo 2010.

Con il decreto ministeriale n. 643 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Gaetano Ricci, nato il 16 marzo 1946 a Larino (Campobasso), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 17 marzo 1965-28 settembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 644 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Serafino Rughetti, nato il 14 febbraio 1946 a Montecchio (Terni), è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Sottufficiale di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando perfettamente le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, con la sua opera avveduta e intelligente ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 21 settembre 1966-4 febbraio 2009.

Con il decreto ministeriale n. 645 in data 4 maggio 2012 al Luogotenente Angelo Sollo, nato il 4 aprile 1948 a Napoli, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, ha sempre svolto il servizio nell'Arma esercitando un'azione di comando autorevole ed efficace. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha offerto il meglio di sé nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, coniugando le complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali. Punto di riferimento per la popolazione, esempio da imitare per tutto il personale dipendente, ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 8 settembre 1966-31 dicembre 2010.

12A08456

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 55 dell'11 giugno 2012.

Il Presidente della Regione Toscana confermato Commissario Delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3989 del 23/12/2011 per la conclusione dell'emergenza relativa alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29/06/2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca

Rende noto

- che con propria ordinanza n. 55 del 11/06/2011 ha disposto "Disastro Viareggio: intesa ai sensi dell'art.1, comma 2 della L. 106/2010 per integrazione della disposizione sindacale n.10/2011"

- che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.30 - 21/06/12 - parte prima.

12A08449

Approvazione dell'ordinanza n. 57 dell'11 giugno 2012.

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 57 dell'11 giugno 2012 ha affidato il servizio per l'esecuzione di indagini sedimentologiche per l'intervento R1-01 «Interventi urgenti di ripristino dell'equilibrio sedimentologico del fiume Magra a seguito dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2011»;

che l'ordinanza è disposnibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 30 giugno 2012 - parte prima.

12A08454

Approvazione dell'ordinanza n. 60 del 18 giugno 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28/10/2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

- che con propria ordinanza n. 60 del 18/06/2012 ha affidato il servizio di incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per gli interventi: R2-06 "Mulazzo capoluogo - Sistemazione idraulica e idrogeologica del Fosso del Frantoio" e R2-07 "Mulazzo capoluogo - Sistemazione idraulica e idrogeologica della rete idrografica del fosso della Madonna e del fosso di San Rocco e R2-08 "Frazione di Montereggio-sistemazione idraulica e idrogeologica della frazione" tutti nel comune di Mulazzo (Ms);

- che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 06/07/2012 parte prima.

12A08450

Approvazione dell'ordinanza n. 61 del 18 giugno 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28/10/2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

- che con propria ordinanza n. 61 del 19/06/2012 ha approvato quanto segue: "OPCM 3974/2011 - OPGR 3/2012 - Rimodulazione e approvazione dei progetti esecutivi degli interventi: "R2-06 Mulazzo capoluogo: sistemazione, consolidamento e ripristino della rete idrografica e della viabilità a seguito degli eventi del 25.10.2011 - lotto 1" e R2-07 "Mulazzo capoluogo: sistemazione, consolidamento e ripristino della rete idrografica e della viabilità a seguito degli eventi del 25.10.2011 - lotto 2".

- che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 06/07/2012 parte prima.

12A08451

Approvazione dell'ordinanza n. 68 del 28 giugno 2012

Il Presidente della Regione Toscana confermato Commissario Delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3989 del 23/12/2011 per la conclusione dell'emergenza relativa alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29/06/2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca

Rende noto

che con propria ordinanza n. 68 del 28/06/2012 ha disposto "Disastro Viareggio: revoca delle OPGR n.54/2012 e n.65/2012."

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.36 - 13/07/12 - parte prima.

12A08555

Approvazione dell'ordinanza n. 69 del 28 giugno 2012.

Il Presidente della Regione Toscana confermato Commissario delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3989 del 23 dicembre 2011 per la conclusione dell'emergenza relativa alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 69 del 28 giugno 2012 ha disposto «OPCM 3800/2009 e OPCM 3989/2011: ordinanza di chiusura della gestione commissariale per il disastro ferroviario del 29 giugno 2009 verificatosi a Viareggio»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 – 13 luglio 2012 - parte prima.

12A08434

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante: «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2012:

alla pagina 7, articolo 18, comma 1, lettera *d)*, anziché: «dopo l'articolo 2» leggasi: «dopo l'articolo 2-*bis*» e anziché: «Art. 2-*bis* (Direttore generale)» leggasi: «Art. 2-*ter* (Direttore generale)»;

alla pagina 8, articolo 18, comma 2, anziché: «ai sensi dell'articolo 2-*bis*» leggasi: «ai sensi dell'articolo 2-*ter*».

12A08554

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-176) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.